SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 127° — Numero 257

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 5 novembre 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI E DECRETI

LEGGE 17 ottobre 1986, n. 732.

Integrazioni agli articoli 744 e 748 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 744 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è sostituito dal seguente:

«Art. 744. *(Aeromobili di Stato e aeromobili privati)*. — Sono aeromobili di Stato gli aeromobili militari e quelli, di proprietà dello Stato, destinati esclusivamente alla polizia, alla dogana, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla posta o ad altro servizio di Stato.

Tutti gli altri aeromobili sono considerati privati.

Salvo che non sia diversamente stabilito da convenzioni internazionali, agli effetti della navigazione aerea internazionale sono considerati privati anche gli aeromobili di Stato, ad eccezione di quelli militari, di dogana, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

Art. 2.

L'articolo 748 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è sostituito dal seguente:

«Art. 748. *(Norme applicabili agli aeromobili militari, di dogana, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*. — Salvo diversa disposizione, agli aeromobili militari, di dogana, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non si applicano le norme del presente codice».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 ottobre 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCALFARO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2612):

Presentato dal Ministro dell'interno (SCALFARO) il 2 marzo 1985.

Assegnato alla X commissione (Trasporti), in sede legislativa, il 15 maggio 1985, con pareri delle commissioni I, II, III, IV, VI e VII.

Esaminato dalla X commissione e approvato il 17 luglio 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1449):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 24 settembre 1985, con pareri delle commissioni 1ª e 2ª.

Esaminato dalla 8ª commissione e approvato il 2 ottobre 1986.

86G1074

LEGGE 28 ottobre 1986, n. 733.

Partecipazione dell'Italia all'aumento del capitale della International finance corporation (IFC).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia all'aumento del capitale della *International finance corporation* (IFC) della quale l'Italia fa parte in virtù della legge 23 dicembre 1956, n. 1597, che ha dato piena ed intera esecuzione allo statuto dell'IFC.

2. Ai fini previsti dal comma 1 è stabilito un contributo di dollari USA 22.828.000 per il periodo 1985-1989.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive lire 50 miliardi da versare in rate uguali di lire 10 miliardi in ciascuno degli anni dal 1985 al 1989, si provvede per il 1985 mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo; e per gli anni 1986, 1987 e 1988 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Partecipazione a fondi e banche nazionali e internazionali».

2. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge in rapporto a sfavorevoli variazioni di cambio si provvede, in considerazione della natura degli oneri stessi, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 ottobre 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3052):

Presentato dal Ministro del tesoro (GORIA) il 18 luglio 1985.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede legislativa, il 1° agosto 1985, con parere della commissione V.
Esaminato dalla III commissione il 27 febbraio 1986 e approvato il 22 maggio 1986.

Senato della Repubblica (atto n. 1847):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 1° luglio 1986, con pareri delle commissioni 3ª e 5ª.
Esaminato dalla 6ª commissione il 1° ottobre 1986.
Relazione scritta annunciata il 14 ottobre 1986 (atto n. 1847/*A* - relatore: sen. D'ONOFRIO).
Esaminato in aula e approvato il 21 ottobre 1986.

86G1093

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1986, n. **734**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di L'Aquila.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di L'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Considerato che è tuttora in atto la sperimentazione organizzativa e didattica di cui agli articoli 81-93 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Considerato che le tabelle dell'ordinamento didattico universitario relative ai corsi di laurea sono in fase di riordinamento per effetto di apposite commissioni di studio, e che anzi alcune tabelle sono state già riordinate;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Rilevata la necessità di accogliere la richiesta dell'Università degli studi di L'Aquila di istituire presso la facoltà di ingegneria il corso di laurea in ingegneria elettronica, per la preparazione di laureati nei settori dell'elettronica, delle telecomunicazioni e dell'informatica, in vista di un piano di sviluppo delle società operanti in detti settori nella regione Abruzzo e in regioni contermini;

Rilevata, quindi, la necessità di apportare la modifica in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di L'Aquila, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 23, all'elenco delle lauree che conferisce la facoltà di ingegneria è aggiunta la seguente laurea:

5) laurea in ingegneria elettronica.

Dopo l'art. 30, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente articolo relativo all'ordinamento degli studi del corso di laurea in ingegneria elettronica:

Art. 31. (*Corso di laurea in ingegneria elettronica*). — Il corso di laurea in ingegneria elettronica comprende i seguenti insegnamenti:

Biennio propedeutico.

1° Anno:

analisi matematica I;
geometria I;
fisica I;
chimica;
disegno.

2° Anno:

analisi matematica II;
geometria II;
fisica II;
meccanica razionale;
calcolatori e programmazione.

L'insegnamento di calcolatori e programmazione, obbligatorio sul piano delle facoltà, è anticipato dal triennio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53.

Triennio.

a) Insegnamenti obbligatori sul piano nazionale e della facoltà:

analisi numerica con elementi di programmazione (semestrale);
campi elettromagnetici e circuiti;
complementi di matematica (semestrale);

comunicazioni elettriche;
controlli automatici;
elettronica applicata;
elettrotecnica;
fisica tecnica;
meccanica delle macchine e macchine;
misure elettriche;
radiotecnica;
scienza delle costruzioni;
teoria dei sistemi.

A questo stesso elenco afferisce la disciplina:

calcolatori e programmazione, anticipata al 2° anno del biennio propedeutico.

b) Insegnamenti a scelta dello studente:

agli insegnamenti sopra elencati è da aggiungere un gruppo a scelta di almeno sei corsi annuali o equivalenti. Ciascun gruppo sarà formato da discipline tratte da quelle dell'art. 31, in modo da costituire un indirizzo organico di specializzazione.

Nell'art. 31, che per effetto della disposizione del precedente comma, diventa art. 32, relativo agli insegnamenti complementari della facoltà di ingegneria, l'insegnamento di «Modelli e simulazione di sistemi» muta l'estensione temporale da semestrale ad annuale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1986
Registro n. 79 Istruzione, foglio n. 302

86G1090

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 settembre 1986.

Richiamo o trattenimento temporaneo in servizio di centocinquanta ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza per le esigenze del Dipartimento della protezione civile, ai sensi del comma 18 dell'art. 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto l'art. 6, comma 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», che prescrive il divieto di assunzioni di personale da parte delle amministrazioni dello Stato, salvo deroghe da inserire nel piano annuale previsto dal successivo comma 17;

Visto il comma 18 dello stesso art. 6 che consente al Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, di autorizzare, con separati provvedimenti, adottati in qualsiasi momento al di fuori del piano annuale, assunzioni in deroga per comprovate esigenze delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da comunicare con apposita relazione illustrativa alle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Viste le note prot. 1/21018/4.2.16/86, protocollo 1/23984/4.2.16/86, prot. 1/30162/4.2.16/86, del 23 aprile 1986, del 14 maggio 1986 e del 12 giugno 1986, con le quali il Ministero della difesa - Gabinetto, ha richiesto, rispettivamente, l'autorizzazione al richiamo/trattenimento in servizio di centotrentatre ufficiali in congedo, di sedici ufficiali generali/ammiragli e di altri tre ufficiali generali per complessive centocinquantadue unità singolarmente indicate in elenchi allegati alle note citate, da impiegare presso il Dipartimento della protezione civile;

Visto il telex n. 2.4/3493/GAB del 28 maggio 1986, con il quale il Ministro per il coordinamento della protezione civile ha partecipato l'insostituibilità degli ufficiali indicati al comma precedente per la loro alta qualificazione e specializzazione nelle branche di competenza, che garantiscono l'assolvimento delle costanti esigenze operative della protezione civile;

Visto il telex prot. n. 157990/157991 del 30 luglio 1986, con il quale il Ministero del tesoro ha espresso parere favorevole;

Visto la nota prot. n. 1/42829/4.2.16/86 in data 25 agosto 1986, con la quale il Ministero della difesa, fermo restante il contingente complessivo di centocinquantadue ufficiali, ha sostituito alcuni nominativi con altri nonché ha modificato alcuni periodi di tempo di richiamo/trattenimento in servizio;

Visto il telex 1/42379/4.2.16/86 del 3 settembre 1986, con il quale lo stesso Ministero della difesa, nel segnalare varie correzioni formali relative ad alcuni nominativi compresi negli elenchi allegati alla citata nota protocollo 1/42829/4.2.16/86 del 25 agosto 1986, ha precisato che, a seguito del doppio inserimento in tali elenchi di uno stesso ufficiale, la richiesta è da intendersi per centocinquantuno e non centocinquantadue ufficiali;

Visto il telex 23859 prot. 166933/167812/RGS dell'11 settembre 1986, con cui il Ministero del tesoro ha confermato il proprio parere favorevole in relazione alla nuova richiesta sostitutiva del Ministero della difesa, di cui alla citata nota del 25 agosto 1986;

Visto il telex a mano prot. n. 1/46752/4.2.16/86 in data 22 settembre 1986, con il quale il Ministero della difesa ha richiesto di depennare dagli elenchi acclusi alla citata nota del 25 agosto 1986 il col. A.M. Scerrino Ottavio con conseguente ulteriore riduzione del numero degli ufficiali da richiamare da centocinquantuno a centocinquanta;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 settembre 1986;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministero della difesa è autorizzato a richiamare o trattenere in servizio i sottoelencati ufficiali, per le esigenze del Dipartimento della protezione civile, per i periodi di tempo a fianco di ciascuno di essi indicati:

Esercito.

1. Gen. B. Esposito Giuseppe: dal 22 giugno 1986 al 31 dicembre 1986;
2. Gen. B. aus. Nardi Dante: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
3. Magg. Gen. aus. Niro Michele: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
4. Col. CC. Amato Giovanni: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
5. Col. Jamundo Luigi: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
6. Col. Cortellessa Achille: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
7. Col. CC. Celli Vazio: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
8. Col. Meloni Umberto: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
9. Col. Suraci Pietro: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
10. Col. Dodaro Luigi: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
11. Col. Ferigo Romolo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
12. Col. Pollastrone Luigi: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
13. Col. Capussela Pasquale: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
14. Col. Lo Porchio Giuseppe: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
15. Col. CC. Galasso Felice: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
16. Col. CC. Talini Giancarlo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
17. Col. Di Stefano Giuseppe: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
18. Col. Martelli Roberto: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
19. Col. Romano Giuseppe: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
20. Col. Leccisotti Egidio: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
21. Col. Pepi Arturo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
22. Col. Genovesi Guido: dal 9 febbraio 1986 al 31 dicembre 1986;
23. Col. Cicirata Giuseppe: dal 30 marzo 1986 al 31 dicembre 1986;
24. Col. Pucci Puccio: dal 10 gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
25. Col. Battistini Pier Paolo: dal 30 aprile 1986 al 31 dicembre 1986;
26. Col. Baldini Alberto: dal 5 aprile 1986 al 31 dicembre 1986;
27. Col. Saccani Carletto: dal 6 maggio 1986 al 31 dicembre 1986;
28. Col. Cassotta Antonio: dall'11 giugno 1986 al 31 dicembre 1986;
29. Col. CC. Snaiderbaur Nicola: dal 7 marzo 1986 al 31 dicembre 1986;
30. Col. Deliperi Giuseppe: dal 2 gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
31. Col. Marchetti Ennio: dal 29 settembre 1986 al 31 dicembre 1986;
32. Col. Tumbarello Leonardo: dal 23 febbraio 1986 al 31 dicembre 1986;
33. Col. Teruzzi Claudio: dal 9 aprile 1986 al 31 dicembre 1986;
34. Col. Grotti Arnaldo: dal 1° maggio 1986 al 31 dicembre 1986;
35. Col. Laurenti Fabrizio: dal 7 maggio 1986 al 31 dicembre 1986;
36. Col. Gatto Antonio: dal 20 aprile 1986 al 31 dicembre 1986;
37. Col. Malerba Sabrino: dall'11 maggio 1986 al 31 dicembre 1986;
38. Col. Fiore Giorgio: dal 24 marzo 1986 al 31 dicembre 1986;
39. Col. Gerace Alfredo: dall'8 aprile 1986 al 31 dicembre 1986;
40. Col. Rotondi Vincenzo: dal 1° gennaio 1986 al 30 aprile 1986;
41. Col. Bais Fausto: dal 1° gennaio 1986 al 30 aprile 1986;
42. Col. Brogna Remo: dal 1° gennaio 1986 al 30 aprile 1986;
43. Col. Messina Giuseppe: dal 1° gennaio 1986 al 30 aprile 1986;
44. Col. Selano Francesco: dal 1° gennaio 1986 al 30 aprile 1986.

Marina militare.

45. C.A. aus. Vacca Torelli Marcello: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
46. C.V. Gargioli Giovanni: dal 31 ottobre 1986 al 31 dicembre 1986.

Aeronautica militare.

47. Gen. B. aus. Cavicchini Angelo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
48. Magg. cpl. Dell'Aquila Giuseppe: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
49. Col. Pozzi Teodoro: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
50. Col. Balbi Fortunato: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986.

Art. 2.

Il Ministero della difesa è autorizzato a richiamare o trattenere in servizio i sottoelencati ufficiali, per le esigenze del Dipartimento della protezione civile, limitatamente al periodo intercorrente dalla data di immissione in servizio al 31 dicembre 1986:

Esercito.

51. Gen. D. aus. Cozzolini Albanio;
52. Gen. D. aus. Bori G. Carlo;
53. Gen. D. aus. Gatti Emanuele;
54. Gen. B. aus. Berardesca Andrea;
55. Gen. B. aus. Puoti Ciro;
56. Col. Carobene Carmelo;
57. Col. Scatozza Antonio;
58. Col. Falleri Zefferino;

59. Col. Pagliotto Arrigo;
60. Col. Piccinelli Ernesto;
61. Col. Bonanni Emilio;
62. Col. Papa Aldo;
63. Col. Puglisi Eugenio;
64. Col. Canavese Aldo;
65. Col. Zacco Salvatore;
66. Col. Dotto Angelo;
67. Col. Greco Bruno;
68. Col. Romeo Luigi;
69. Col. Dal Monte Mario;
70. Col. Dominici Bernardino;
71. Col. Alvino Edoardo;
72. Col. Maddalena Lino;
73. Col. Feola Antonio;
74. Col. D'Aniello Luigi;
75. Col. Accica Innocenzo;
76. Col. Penta Lionello;
77. Col. Palmisano Giovanni;
78. Col. Matino Enrico;
79. Col. Petruzzelis Giuseppe;
80. Col. Prosperini Teseo;
81. Col. D'Aguanno Aldo;
82. Col. Fazio Massimo;
83. Col. Pomarici Eugenio;
84. Col. De Vito Luigi;
85. Col. Colucci Alfonso;
86. Col. Baldelli Giuseppe;
87. Col. Stragapede Rocco;
88. Col. Bonini Umberto;
89. Col. D'Agostino Vincenzo;
90. Col. Martorelli Enrico;
91. Col. Guglielmo Gabriele;
92. Col. Fiori Luigi;
93. Col. Secchi Mario;
94. Col. Porcheddu Giovanni;
95. Col. Calamo Giuseppe;
96. Col. Ricci Wladmiro;
97. Col. Aversa Icilio;
98. Col. Carullo Antonio;
99. Col. Tirelli Enrico;
100. Col. Suriano Giacomo;
101. Col. Gucciardo Santo;
102. Col. Bruno Antonio;
103. Col. Sorvillo Umberto;
104. Col. Caruso Giovanni;
105. Col. Amore Corrado;
106. Col. Ciancio Manlio.

Marina militare.

107. C.A. aus. Ciochino Edoardo;
108. C.A. aus. Rigon Luigino;
109. C.A. aus. Maiolo Ruello;
110. C.A. aus. Sgobbi Giuseppe;
111. C.A. aus. Savio Francesco;
112. C.A. aus. Facco Aldo;
113. C.A. aus. Aliverti Francesco;
114. C.A. Marini Lodovichi;
115. C.V. Boggio Giorgino;
116. C.V. Vivarelli Fausto;
117. C.V. Cantelmo Raffaele;
118. C.V. Marri Manfredo;
119. C.V. Tramontano Giuseppe;
120. C.V. Castrignanò Felice;
121. C.V. Moretto Giulio;
122. C.V. Merlino Guido;
123. C.V. Tortorelli Leonardo.

Aeronautica militare.

124. Gen. B. aus. Belardi Gennaro;
125. Gen. B.A. aus. Licheri Sebastiano;
126. Gen B.A. aus. Tedesco Luigi;
127. Gen B.A. aus. Piani Ferdinando;
128. Col. Catellani Giuseppe;
129. Col. Petaccia Giuseppe;
130. Col. Gentilucci Antonio;
131. Col. Martino Gilberto;
132. Col. Ferrara Mario;
133. Col. Galati Vito;
134. Col. Ciccarelli Quirino;
135. Col. Di Giovanni Ezio;
136. Col. Simeone Brunetto;
137. Col. Mura Giovannino;
138. Col. Belli Roberto;
139. Col. Antonaci Cosimo;
140. Col. Francioso Raffaele;
141. Col. Furci Rocco;
142. Col. Reale Ugo;
143. Col. Irrera Domenico;
144. Col. Vincentelli Pietro;
145. Col. Repetto Francesco.

Guardia di finanza.

146. Col. Bernard Alessandro;
147. Col. Cerullo Quirino;
148. Col. Lenza Francesco;
149. Col. Virno Vincenzo;
150. Col. Arizza Rosario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 settembre 1986

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CRAXI

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1986
Registro n. 11 Presidenza, foglio n. 41

86A8465

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 10 ottobre 1986.

Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 20 ottobre 1983, relativamente alla terza cedola, di scadenza 20 ottobre 1986.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 714443/66-AU-50 dell'8 ottobre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 14 ottobre 1983, con cui è stata disposta un'emissione

di certificati del Tesoro in ECU con godimento 20 ottobre 1983, di durata settennale, al tasso d'interesse annuo dell'11,50%, per l'importo di 600 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 9 del richiamato decreto ministeriale dell'8 ottobre 1983, con cui, fra l'altro, si dispone che l'importo degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, relativamente alla quota degli stessi CTE circolante all'interno, è determinato con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media aritmetica dei tassi ufficiali di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di settembre precedente la scadenza della cedola di interesse;

Considerato che occorre determinare l'importo degli interessi da pagare relativamente alla terza cedola — di scadenza 20 ottobre 1986 — dei predetti certificati del Tesoro in ECU;

Visto il proprio decreto n. 210299/66-AU-50 del 21 giugno 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 22 settembre 1984, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei ripetuti certificati;

Visto, in particolare, il quinto comma dell'art. 1 del predetto decreto del 21 giugno 1984, con cui si stabilisce che, in relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli di che trattasi circolanti all'interno, la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di settembre di ogni anno, il capitale nominale complessivo dei certificati stessi, sul quale devono essere effettuati i pagamenti in lire;

Visto il telex in data 24 settembre 1986, con cui la Banca d'Italia ha comunicato, tra l'altro, che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 20 ottobre 1983 attualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi relativamente alla terza cedola, di scadenza 20 ottobre 1986, è di 507.915.000 ECU;

la media aritmetica dei tassi ufficiali di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi e riferentisi ai primi venti giorni del mese di settembre 1986, è di L. 1449,34 per ogni ECU;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 714443/66-AU-50 dell'8 ottobre 1983, meglio specificato nelle premesse, l'importo degli interessi da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 507.915.000 ECU) dei CTE settennali 11,50% con godimento 20 ottobre 1983, ammonta a L. 84.656.275.000, relativamente alla terza cedola, di scadenza 20 ottobre 1986, e farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1986
Registro n. 34 Tesoro, foglio n. 73

86A8345

DECRETO 13 ottobre 1986.

Cessazione del corso legale dei biglietti di banca da L. 50.000 «tipo 1977».

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, nonchè le disposizioni legislative successivamente emanate in materia;

Visto il decreto ministeriale 13 giugno 1977, n. 227868, con il quale sono stati determinati i distintivi ed i segni caratteristici del biglietto di banca da L. 50.000 «tipo 1977»;

Considerato che, a seguito della emissione del nuovo biglietto da L. 50.000 «tipo 1984», la circolazione della banconota «tipo 1977» si è ridotta, per cui si rende opportuno disporne la cessazione del corso legale;

Decreta:

I biglietti della Banca d'Italia da L. 50.000 «tipo 1977», autorizzati con decreto ministeriale 13 giugno 1977, n. 227868, cesseranno di avere corso legale a decorrere dal 1° dicembre 1986.

Successivamente a tale data i suddetti biglietti potranno essere presentati per il rimborso soltanto presso le filiali della Banca d'Italia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1986
Registro n. 35 Tesoro, foglio n. 303

86A8493

DECRETO 30 ottobre 1986.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre novembre-dicembre 1986, alle operazioni di credito fondiario-edilizio.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale ed, in particolare, l'art. 26, riguardante il settore della edilizia rurale;

Visti gli articoli 42 e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti, rispettivamente, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale convenzionata ed agevolata;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972, dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio, nonchè norme per accelerare l'opera di ricostruzione in Tuscania;

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore di zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietà unità immobiliare);

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica e l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1977, n. 616;

Visti i decreti n. 707047 del 14 luglio 1979, n. 162881 del 23 aprile 1977, n. 163195 del 12 aprile 1977, n. 162883 del 19 marzo 1977, n. 162880 del 23 aprile 1977, n. 162882 del 19 marzo 1977, n. 187844 del 13 aprile 1977, n. 541278 del 19 agosto 1980, come risultano modificati dai decreti ministeriali del 5 giugno 1981 e da ultimo dai decreti ministeriali dell'8 agosto 1986, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 27 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1986, con cui è stato fissato, nella misura del 14,65% il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1986 e stabilita la commissione per l'anno corrente, nella misura dell'1,85%;

Visto il proprio decreto del 30 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 5 settembre 1986, con cui è stato fissato nella misura dell'11,90% il costo medio della provvista per il bimestre settembre-ottobre 1986;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che, per il bimestre novembre-dicembre 1986, il costo medio della provvista dei fondi per la cennata operazione è pari all'11,40%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa è pari all'11,40% per il bimestre novembre-dicembre 1986.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dell'1,85%, il tasso di riferimento, per il bimestre novembre-dicembre 1986, è pari al 13,25%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1986

Il Ministro: GORIA

86A8426

DECRETO 30 ottobre 1986.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre novembre-dicembre 1986, alle operazioni di credito agrario di esercizio assistite dal concorso pubblico negli interessi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modifiche, integrazioni ed estensioni, il quale dispone che la misura massima dei tassi d'interesse da praticarsi da parte degli istituti ed enti esercenti il credito agrario per le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, assistite dal concorso pubblico in conto interessi, sarà determinata annualmente, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto interministeriale dell'8 agosto 1986, debitamente registrato alla Corte dei conti, con il quale sono state modificate le norme per la variazione automatica del tasso di riferimento da praticare sulle operazioni di credito agrario di esercizio in precedenza stabilite con decreto interministeriale del 7 dicembre 1983;

Considerato che ai sensi della normativa di cui al citato decreto ministeriale 8 agosto 1986, il suddetto tasso di riferimento viene determinato con periodicità bimestrale, sulla base di apposita comunicazione della Banca d'Italia, in relazione alla variazione dei seguenti parametri:

a) rendimento medio dei BOT e della lira interbancaria come definito dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 8 agosto 1986;

b) maggiorazione forfettaria riconosciuta agli intermediari a fronte degli oneri fiscali e del rischio assunto per le operazioni, da determinarsi annualmente, così come previsto dall'art. 3 del predetto decreto ministeriale 8 agosto 1986;

Visto il decreto del 30 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 5 settembre 1986, con il quale è stato stabilito per il bimestre settembre-ottobre 1986, il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agrario di esercizio, assistite dal concorso pubblico sugli interessi;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che sulla base degli anzidetti parametri, il tasso di riferimento per il bimestre novembre-dicembre 1986 è pari al 12,65% di cui 1,60% per la maggiorazione forfettaria riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1986;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata nelle premesse, il tasso di riferimento annuo posticipato, da praticare per il bimestre novembre-dicembre 1986 sulle operazioni di credito agrario di esercizio, assistite dal contributo pubblico negli interessi, è pari al 12,65%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1986

Il Ministro: GORIA

86A8427

DECRETO 30 ottobre 1986.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre novembre-dicembre 1986, alle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui alle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visti i decreti ministeriali n. 177651 e n. 177653 del 19 marzo 1977 come risultano modificati dai decreti ministeriali n. 725422 e n. 725425 del 31 dicembre 1979, dai decreti ministeriali n. 271997 e n. 271998 del 5 giugno 1981, nonchè del decreto ministeriale n. 637282 dell'8 agosto 1986, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

1) dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti da determinarsi bimestralmente;

2) da una commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il decreto del 30 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 5 settembre 1986, con il quale è stato stabilito per il bimestre settembre-ottobre 1986, il tasso di riferimento da applicare alle operazioni creditizie previste dalle citate norme;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che per il bimestre novembre-dicembre 1986 il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari all'11,15%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agevolato previste dalle norme indicate in premessa è pari all'11,15% per il bimestre novembre-dicembre 1986.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva del 2,20%, il tasso di riferimento, per il bimestre novembre-dicembre 1986 è pari al 13,35%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1986

Il Ministro: GORIA

86A8428

DECRETO 30 ottobre 1986.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre novembre-dicembre 1986, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto n. 202360 del 23 dicembre 1977 come risulta modificato dal decreto del 5 giugno 1981 registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1981, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 223, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 176 del 29 giugno 1981, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta;

Considerato che il predetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1986, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1986, registro n. 22 Tesoro, foglio n. 284, con il quale è stata determinata la commissione onnicomprensiva per l'anno 1986 nella misura fino ad un massimo dell'1%;

Visto il decreto ministeriale n. 655955 dell'8 agosto 1986 recante nuove norme per la determinazione del suddetto tasso di riferimento;

Visto il proprio decreto in data 30 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 206 del 5 settembre 1986, con il quale è stato fissato nella misura dell'11,85% il costo medio della provvista per il bimestre settembre-ottobre 1986;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che, per il bimestre novembre-dicembre 1986, il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari all'11,75%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito.

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa è pari all'11,75% per il bimestre novembre-dicembre 1986.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva riconosciuta in misura fino ad un massimo dell'1%, il tasso massimo di riferimento, per il bimestre novembre-dicembre 1986, è fissato nella misura del 12,75%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1986

Il Ministro: GORIA

86A8430

DECRETO 30 ottobre 1986.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre novembre-dicembre 1986, alle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, della editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Vista la legge 4 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Visti i decreti ministeriali n. 199213 e n. 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del 31 marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977, n. 187347 del 13 aprile 1977, come risultano modificati dai decreti ministeriali del 5 giugno 1981 recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visti i decreti ministeriali n. 647068 e n. 655954 dell'8 agosto 1986 recanti nuove norme per la determinazione del suddetto tasso di riferimento;

Visto il decreto ministeriale n. 655991 del 30 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 206 del 5 settembre 1986, con il quale è stato fissato nella misura dell'11,85% il costo medio della provvista per il bimestre settembre-ottobre 1986;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che, per il bimestre novembre-dicembre 1986, il costo medio di provvista dei fondi per i settori in questione è pari all'11,75%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari all'11,75% per il bimestre novembre-dicembre 1986.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva del 2,15%, il tasso di riferimento per il bimestre novembre-dicembre 1986 è pari al 13,90%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1986

Il Ministro: GORIA

86A8431

DECRETO 30 ottobre 1986.

Determinazione del tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e dalle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane, per il bimestre novembre-dicembre 1986.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in particolare, le disposizioni del capo VI relativo al credito all'artigianato, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, nel quale, tra l'altro, si dispone che i limiti e le modalità per la concessione del contributo sul pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto ministeriale n. 655956 dell'8 agosto 1986 il quale stabilisce che il tasso massimo d'interesse da assumere come base per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e dalle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane viene fissato bimestralmente, sulla base di apposita comunicazione della Banca d'Italia, in relazione ai seguenti parametri:

Per le operazioni primarie fino a diciotto mesi:

a) rendimento medio dei BOT a sei e dodici mesi e della lira interbancaria;

b) maggiorazione forfettaria riconosciuta agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, del rischio assunto per le operazioni e degli altri oneri accessori.

Per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi:

a) rendimento medio dei BOT a sei e dodici mesi, della lira interbancaria e delle obbligazioni emesse dagli istituti di credito mobiliare;

b) maggiorazione forfettaria riconosciuta agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, del rischio assunto per le operazioni e degli altri oneri accessori;

Visto il decreto ministeriale n. 655994 del 30 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 206 del 5 settembre 1986, con il quale il tasso di riferimento è stato fissato nella misura del 13,10% sia per le operazioni di durata fino a diciotto mesi che per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha fornito la comunicazione prevista dal citato decreto ministeriale 8 agosto 1986 per la determinazione del tasso di riferimento per il bimestre novembre-dicembre 1986 relativo alle operazioni sopra indicate;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata nella premessa, il tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e dalle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane è determinato, per il bimestre novembre-dicembre 1986, nelle seguenti misure:

12,65% annuo posticipato, di cui 1,60% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie di durata fino a diciotto mesi;

12,80% annuo posticipato, di cui 1,40% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1986

Il Ministro: GORIA

86A8429

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 6 ottobre 1986.

Ulteriore rinvio dell'entrata in vigore della nuova modulistica unificata per le denunce al registro delle ditte presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 4 novembre 1981, n. 630, che delega il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ad emanare con proprio decreto norme dirette, tra l'altro, ad unificare su tutto il territorio della Repubblica le procedure e la documentazione per i vari adempimenti relativi alla presentazione delle denunce al registro delle ditte tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visti il decreto ministeriale 9 marzo 1982 concernente modalità e contenuti delle predette denunce e i decreti ministeriali 23 dicembre 1985 e 19 maggio 1986 concernenti la nuova modulistica unificata, emanati a tale scopo;

Ritenuta l'opportunità di prorogare ulteriormente il termine già previsto per l'entrata in vigore della nuova modulistica unificata;

Sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale dei settori economici interessati;

Decreta:

Articolo unico

Il termine previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale 19 maggio 1986 per la messa in uso dei moduli approvati con il decreto ministeriale 23 dicembre 1985 è prorogato al 1° gennaio 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1986

Il Ministro: ZANONE

NOTE

Note alle premesse:

— Il D.M. 9 marzo 1982 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 23 marzo 1982.

— Il D.M. 23 dicembre 1985 è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1986.

— Il D.M. 19 maggio 1986 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 4 luglio 1986.

86A8424

ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 24 ottobre 1986.

Misure dirette a fronteggiare l'emergenza causata dall'inquinamento delle acque dei laghi di Oggiono e Annone in provincia di Como. (Ordinanza n. 815/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, e successive integrazioni e modificazioni;

Considerato che il prefetto di Como ha segnalato che, a seguito di eccezionale moria di pesci nelle acque dei laghi di Oggiono e Annone, si è determinata una grave situazione di pericolo per l'incolumità dei cittadini a causa della grande massa di materiale organico in decomposizione presente nelle acque e sulla costa dei laghi stessi;

Considerato che, con ulteriore telegramma numero 5378/GAB. del 23 ottobre 1986 il prefetto di Como, nel comunicare l'aggravamento della situazione, ha riferito che nel corso di riunioni cui hanno partecipato rappresentanti della regione Lombardia, dell'amministrazione provinciale di Como, del servizio di igiene pubblica U.S.L. n. 16 di Lecco e dei comuni interessati sono state evidenziate l'urgente necessità di rimuovere il descritto stato di pericolo e l'impossibilità da parte degli enti competenti in via ordinaria a fronteggiare la grave situazione di emergenza con i mezzi a loro disposizione;

Ravvisata la necessità di intervenire con ogni urgenza per rimuovere lo stato di pericolo in atto;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il prefetto di Como è autorizzato a promuovere e coordinare ogni iniziativa diretta a risolvere, nel più breve tempo possibile, l'emergenza derivata dall'evento indicato in premessa, avvalendosi dell'opera degli organi regionali, provinciali e comunali e a svolgere l'attività anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese le norme di contabilità di Stato.

Art. 2.

Per l'attività di cui al precedente art. 1 il prefetto di Como si avvale di una commissione presieduta dal prefetto stesso e così composta:

1) un rappresentante della regione Lombardia;

2) un rappresentante dell'amministrazione provinciale di Como;

3) un rappresentante del servizio di igiene pubblica della U.S.L. n. 16 di Lecco;

4) un rappresentante per ciascun comune interessato.

Art. 3.

L'onere derivante dalla presente ordinanza, valutato in L. 500.000.000, è posto a carico del fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

86A8397

ORDINANZA 24 ottobre 1986.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nella regione Lombardia. (Ordinanza n. 816/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, recante disposizioni urgenti in materia di realizzazione di opere pubbliche e di difesa del suolo;

Vista l'ordinanza 9 agosto 1986, n. 789, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 22 agosto 1986;

Considerato che con la predetta ordinanza sono state finanziate le situazioni di estremo pericolo accertate dal gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche alla data di emanazione dell'ordinanza medesima e che occorre ora provvedere per le restanti situazioni di pericolo incombente esistenti nella regione Lombardia per un impegno di spesa di lire 16.310 milioni;

Visto il parere del gruppo per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche di cui all'art. 5 del cennato decreto-legge n. 309 concernente le situazioni di pericolo qui di seguito indicate:

comune di Valdidentro, consolidamento briglie e argini torrente Sciano a protezione abitato;

comune di Valdisotto, consolidamenti e regimazione idraulica torrente Cadolona località S. Lucia;

comune di Valdisotto, costruzione difese e consolidamenti versante località Ponte Zola - S. Lucia;

comune di Sondalo, consolidamento parete rocciosa località Vignola e torrente Minore a difesa abitato;

comune di Grosio, consolidamento roccioni a protezione abitato Ravoledo;

comune di Grosio, consolidamento arginale a difesa abitato Casale;

comune di Grosotto, consolidamento arginale torrente Roasco a protezione abitato;

comune di Vervio, consolidamento parete rocciosa a protezione abitato;

comune di Teglio, sistemazione e consolidamento canale località Caven a protezione abitato;

comune di Teglio, consolidamento pareti rocciose versante S. Giacomo - Tresenda a protezione abitato;

comune di Teglio, consolidamento versanti con pluvio Valgella;

comune di Aprica, consolidamento argini e versante laterale a difesa spondale torrente Aprica;

comune di Cedrasco, consolidamento e drenaggi località Tinaccio e Fontanelle;

comune di Fusine, consolidamento bonifica versante località Madonnina e consolidamento parete rocciosa;

comune di Forcola, costruzione barriera paramassi località S. Gregorio e consolidamento parete rocciosa località Sirta a difesa abitato;

comune di Morbegno, disgaggi e consolidamento parete rocciosa località Campovico e Paniga a difesa abitato;

comune di Albaredo, consolidamento e drenaggi urgenti sopra abitato capoluogo;

comune di Cercino, sistemazione frana Brusacagna e Belmonte;

comune di Gerola, consolidamento drenaggi località Pescegallo, Fenile e Gerola Alta;

comune di Novate M., consolidamento parete rocciosa a protezione abitato a monte condotta forzata centrale Sondel;

comune di Darfo B.T., disgaggio e consolidamento parete rocciosa in via Massi;

comune di Borno, consolidamento scarpata T.S. Fiorino a presidio abitato;

comune di Terni, sistemazione frana su abitato;

comune di Campodolcino, difesa da valanghe località Fraciscio;

comune di Chiesa V. Co., difesa valanghe;

comune di Gerola, difesa da valanghe località Fenile e Pescegallo;

comune di Madesimo, difesa da valanghe località M.te Mater;

comune di Tartano, opere difesa da valanghe;

comune di Foppolo, difesa da valanghe località Valleve e Foppolo;

comune di Cividate C., disgaggio e consolidamento parete rocciosa in località Barberico;

comune di Pisogne, costruzione galleria paramassi in località Dosso dei Banditi;

comune di Oltre il Colle, raccolta e convogliamento delle acque e delle pendici del Monte Alben sovrastante l'abitato;

comune di Oliveto Lario, interventi di consolidamento della parete rocciosa monte della frazione di Onno;

comune di Garzeno, ripristino frana;

comuni di S. Margherita Staffora e Varzi, interventi urgenti per il ripristino della frana in località Canova e consolidamento dei torrenti Cignolo e Bosmenso;

comune di Albaredo, opere di difesa valanghe in località Alpe Lago;

comune di Aprica, opere di difesa valanghe nella località Belvedere Baradello;

comune di Spriana, opere di difesa valanghe in località Foppa;

comune di Tresivio, costruzione argini e briglie torrente Rhon a difesa abitato;

comune di Talamona, costruzione e consolidamento argini e briglie torrente Roncaiola a difesa abitato;

comuni di Cedrasco e Colorina, costruzione e consolidamento argini e briglie torrente Rovione e Presio a protezione abitato;

comune di Chiavenna, costruzione argini torrente Dragonera;

comune di Teglio, ricostruzione roggia Poschiavina e convogliamento fiume Adda;

comune di Verceia, regimazione idraulica torrente Ratti pensile su abitato;

comune di Pisogne, costruzione di scolmatore per i torrenti Silgio e Castellazzo di difesa abitato capoluogo;

comune di Gravedona, ricostruzione argine in sx del fiume Liro in centro abitato;

comuni di Fortunago, Montesegale e Roccasusella Godiasco, interventi urgenti per il ripristino degli argini e della briglia del torrente Ardivesta;

comuni di Voghera, Montebello e Lungavilla, interventi urgenti per il ripristino degli argini sul torrente Brignolo;

comune di Retorbido, sistemazione del torrente Rile con risanamento della frana interessante il cimitero di Furisasche e il ripristino della strada comunale franata nella località Garrazolo;

comune di Codegliano Viconago, lavori sul torrente Tarca;

Sentito il Ministro dei lavori pubblici;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per gli interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse con le condizioni del suolo nelle località della regione Lombardia indicate in premessa è assegnata alla regione medesima la somma di lire sedicimiliarditrecentodiecimilioni da utilizzare nei seguenti comuni per gli importi per ciascuno di essi indicati a valere sulla autorizzazione di spesa di cui all'art. 5 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito con legge 9 agosto 1986, n. 472:

comune di Valdidentro, lire duecentomilioni;
comune di Valdisotto, lire ottocentomilioni;
comune di Sondalo, lire trecentomilioni;
comune di Grosio, lire quattrocentomilioni;
comune di Grosotto, lire duecentomilioni;
comune di Vervio, lire centomilioni;
comune di Teglio, lire novecentomilioni;
comune di Aprica, lire settecentomilioni;

comune di Cedrasco, lire duecentomilioni;
comune di Fusine, lire duecentomilioni;
comune di Forcola, lire quattrocentomilioni;
comune di Morbegno, lire quattrocentomilioni;
comune di Albaredo, lire centocinquantamilioni;
comune di Cercino, lire duecentomilioni;
comune di Gerola, lire centocinquantamilioni;
comune di Novate M., lire duecentocinquantamilioni;
comune di Darfo B.T., lire duecentomilioni;
comune di Borno, lire duecentomilioni;
comune di Cividate C., lire duecentomilioni;
comune di Pisogne, lire duecentomilioni;
comune di Oltre il Colle, lire trecentomilioni;
comune di Oliveto Lario, lire quattrocentomilioni;
comune di Garzeno, lire centomilioni;
comuni di S. Margherita, Staffora e Varzi, lire cinquecentomilioni;
comune di Spriana, lire cinquecentomilioni;
comune di Tresivio, lire trecentomilioni;
comune di Talamona, lire duecentomilioni;
comuni di Cedrasco e Colorina, lire centomilioni;
comune di Chiavenna, lire trecentomilioni;
comune di Madesimo, lire cinquecentomilioni;
comune di Verceia, lire duecentomilioni;
comune di Pisogne, lire trecentomilioni;
comune di Gravedona, lire duecentomilioni;
comuni di Fortunago, Montesegale e Roccasusella Godiasco, lire trecentocinquantamilioni;
comuni di Voghera, Montebello e Lungavilla, lire trecentomilioni;
comune di Campodolcino, lire cinquecentomilioni;
comune di Chiesa V. Co., lire cinquecentomilioni;
comune di Gerola, lire millemilioni;
comune di Tartano, lire trecentocinquantamilioni;
comune di Foppolo, lire trecentocinquantamilioni;
comune di Bormio, lire duecentomilioni;
comune di Esine, lire quattrocentomilioni;
comune di Temù, lire duecentomilioni;
comuni di Domaso-Livo, Geralario, Montemezzo, Trezzone, Redavalle, Torricella, Verzate, Pinarolapo, Barbianello, Verrua-Po, Bressana, Bottarone, Casanova, Lonati e Retorbido, lire milleseicentomilioni;
comune di Codegliano Viconago, lire trecentodiecimilioni.

Art. 2.

Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati di somma urgenza e, per l'esecuzione degli stessi, la regione Lombardia può agire anche in deroga a tutte le vigenti disposizioni, ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

86A8399

ORDINANZA 24 ottobre 1986.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nella regione Piemonte. (Ordinanza n. 817/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, recante disposizioni urgenti in materia di realizzazione di opere pubbliche e di difesa del suolo;

Vista l'ordinanza 9 agosto 1986, n. 789, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 22 agosto 1986;

Vista la richiesta della regione Piemonte del 3 settembre 1986, n. 48AAGG, in cui sono indicate le esigenze relative ai dissesti idrogeologici ed ai movimenti franosi su infrastrutture nel territorio;

Vista la successiva richiesta del 14 ottobre 1986, n. 58/86/AAGG, della stessa regione Piemonte con la quale si segnalano gli interventi assolutamente prioritari;

Visto il parere del gruppo per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche di cui all'art. 5 del cennato decreto-legge n. 309, concernente le situazioni di incombente pericolo qui di seguito indicate:

Bardonecchia, sistemazione dissesti idrogeologici Millaures, Rio Fosse, Rio Perilleux, Rio Rho, Rio Frejus e Rio Rochemolles;
Noasca, trasferimento dell'abitato della frazione Piandellera;
Rocca Grimalda, consolidamento abitato;
Cabella Ligure, sistemazione movimento franoso località Cosola;
Cisterna, consolidamento abitato via Annunziata;
Revigliasco, consolidamento centro abitato;
Macugnaga, lavori di regolazione dell'invaso del lago di Locce;
Macugnaga, consolidamento frana frazione Isella e completamento arginatura torrente Ansa in regione Pecetto;
Loreglia, sistemazione movimenti franosi interessanti l'abitato di Chesio e la s.p. Prelo, Loreglia, Chesio;
Alagna, crollo massi da monte Torru;
Civiasco, consolidamento frana su abitato;
Dogliani, sistemazione movimento franoso località Pianezzo;
Dronero, consolidamento abitato capoluogo;
Perrero, consolidamento frana su abitato capoluogo;
Ciglié, consolidamento abitato;
Albera Ligure, sistemazione movimento franoso località S. Maria e Molino;
Rocca d'Arazzo, consolidamento movimenti franosi centri abitati;
Asti, sistemazione movimenti franosi nelle località S. Marzanotto, Serra Bosia, Revignano, Serravalle-Bricco Caligaris;

Premosello Chiovenda, sistemazione movimento franoso nelle località Cuzzago e Frignin;

Rosazza e Piedicavallo, sistemazione idrogeologica dei torrenti Pregnetta, Cervo e Chiobbia a difesa abitato;

Castelmagno, consolidamento movimento franoso frazione Chiotti;

La Morra, consolidamento abitato lungo via Marconi;

Cavatore, sistemazione movimento franoso località Prati e S. Bernardo;

Passerano Marmorito, consolidamento abitato via Recinto;

Piedimulera, bonifica versante sovrastante abitato capoluogo;

Cravagliana, cadute massi in frazione Nosuggio;

Salbertrand, ripristino e ricostruzione opere in alveo al piede frana di Serra la Voute;

Ricaldone, consolidamento abitato;

Vaglio Serra, consolidamento abitato;

Frabosa Sottana, consolidamento movimento franoso località Bergamini;

Gremiasco, sistemazione movimento franoso località Codevico e Stemigliano;

Agliano, consolidamento collina Salere;

Costiglione d'Asti, consolidamento abitato frazione Annunziata;

Mergozzo, bonifica versante a monte di Albo;

Trasquera, movimento franoso sovrastante edificio demaniale di Paglino;

Premia, difesa da caduta valanghe;

Rassa, difesa caduta massi;

Carcoforo, difesa caduta valanghe;

Cavaglio Spoccia, consolidamento versanti a monte abitato;

Fabbrica Curone, sistemazione movimenti franosi a difesa delle frazioni Remeneglia, Forotondo, Costa Serra, Serra Costa, Predaglia e Lunassi;

provincia Novara, consolidamento urgente lungo la viabilità provinciale;

provincia Asti, movimenti franosi s.p. Valbormida;

provincia Vercelli, interventi urgenti lungo la viabilità provinciale;

Vista la richiesta succitata della regione Piemonte che indica, per i lavori relativi ai movimenti franosi, una spesa complessiva di L. 24.830.000.000;

Considerato che la limitata disponibilità residua assegnata al Ministro per il coordinamento della protezione civile dall'art. 5 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, non consente la totale copertura della suindicata richiesta e che in accordo con la regione Piemonte si è ritenuto opportuno assicurare l'immediato finanziamento per i primi diciannove comuni indicati prioritariamente nel suddetto elenco per un importo totale di lire 16.080.000.000;

Sentito il Ministro dei lavori pubblici;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per gli interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse con le condizioni del suolo nelle località della regione Piemonte indicate in premessa è assegnata alla regione medesima la somma di lire sedicimiliardiottantamilioni per gli interventi da realizzare nei seguenti comuni, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 5 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472:

comune di Bardonecchia . . .	L.	1.000.000.000
comune di Noasca.	»	600.000.000
comune di Rocca Grimalda	»	700.000.000
comune di Cabella Ligure	»	400.000.000
comune di Cisterna	»	200.000.000
comune di Revigliasco	»	250.000.000
comune di Macugnaga	»	4.700.000.000
comune di Macugnaga	»	180.000.000
comune di Loreglia	»	1.000.000.000
comune di Alagna . .	»	500.000.000
comune di Civiasco	»	500.000.000
comune di Dogliani	»	400.000.000
comune di Dronero .	»	500.000.000
comune di Perrero.	»	2.000.000.000
comune di Cigliè. .	»	300.000.000
comune di Albera Ligure. . .	»	150.000.000
comune di Rocca d'Arazzo. .	»	250.000.000
comune di Asti.	»	450.000.000
comune di Premosello Chiovenda	»	1.000.000.000
comune di Rosazza e Piedicavallo	»	1.000.000.000

Art. 2.

Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati di somma urgenza e, per l'esecuzione degli stessi, la regione Piemonte può agire anche in deroga a tutte le vigenti disposizioni, ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

86A8398

ORDINANZA 24 ottobre 1986.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni dell'alveo del fiume Arno. (Ordinanza numero 818/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, recante disposizioni urgenti in materia di realizzazione di opere pubbliche e di difesa del suolo;

Vista l'ordinanza 9 agosto 1986, n. 789, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 22 agosto 1986;

Vista la nota del 21 agosto 1986 IV L.P. 19603, con la quale la regione Toscana ha rappresentato la situazione di rischio dovuto all'abbassamento dell'alveo del fiume Arno che puo provocare improvvise inondazioni in diversi centri abitati;

Vista la relazione allegata alla predetta nota relativa alle prioritarie esigenze di finanziamento di opere per il fiume Arno nel tratto di maggiore pericolo attuale tra l'area fiorentina e lo scolmatore di Pontedera (Pisa), che comportano una spesa di circa lire 25 miliardi, richiedendo l'immediato intervento del dipartimento della protezione civile a salvaguardia della pubblica incolumità;

Visto il parere del gruppo nazionale difesa dalle catastrofi idrogeologiche;

Considerato che l'autorizzazione di spesa recata dal cennato decreto-legge n. 309 non consente di soddisfare totalmente la richiesta avanzata dalla regione Toscana, essendosi dovuto intervenire per fronteggiare situazioni d'emergenza nelle regioni Lombardia e Piemonte, per cui resta la disponibilità di lire diciotto miliardi;

Sentito il Ministro dei lavori pubblici;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per le esigenze di cui in premessa è assegnato alla regione Toscana un contributo speciale di lire 18 miliardi.

Art. 2.

Gli interventi per la realizzazione delle opere di cui in premessa sono dichiarati di somma urgenza e, per l'esecuzione degli stessi, la regione Toscana può agire anche in deroga a tutte le vigenti disposizioni, ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

86A8400

ORDINANZA 27 ottobre 1986.

Ulteriore proroga del termine relativo al contributo per le sistemazioni autonome dei nuclei familiari rimasti senza tetto per effetto del terremoto del 7 ed 11 maggio 1984. (Ordinanza n. 819/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Viste le proprie ordinanze n. 206/FPC/ZA del 10 maggio 1984, n. 235/FPC/ZA del 5 giugno 1984, n. 364/FPC/ZA del 9 ottobre 1984, n. 380/FPC/ZA del 23 ottobre 1984, n. 490/FPC/ZA del 16 febbraio 1985, n. 564/FPC/ZA del 17 giugno 1985, n. 621/FPC/ZA del 15 ottobre 1985, n. 674/FPC/ZA del 20 gennaio 1986, n. 705/FPC/ZA del 26 marzo 1986 e n. 759/FPC/ZA del 27 giugno 1986 pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 18 maggio 1984, n. 165 del 16 giugno 1984, n. 285 del 16 ottobre 1984, n. 299 del 30 ottobre 1984, n. 50 del 27 febbraio 1985, n. 147 del 24 giugno 1985, n. 255 del 29 ottobre 1985, n. 23 del 29 gennaio 1986, n. 80 del 7 aprile 1986 e n. 159 dell'11 luglio 1986;

Considerato che talune abitazioni danneggiate dal sisma del maggio 1984 presentano ancora uno stato di inagibilità;

Visto il telegramma 809/202/P.C. in data 16 ottobre 1986, con il quale il prefetto de L'Aquila segnala l'opportunità di intervenire ancora con missure incentivanti in favore dei nuclei familiari rimasti senza tetto e che hanno trovato autonoma sistemazione, tuttora impossibilitati a rientrare nelle proprie abitazioni;

Ravvisata la opportunità di aderire alla richiesta sopra enunciata;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il termine di sei mesi, indicato nell'art. 1 delle ordinanze n. 206/FPC/ZA, n. 235/FPC/ZA e n. 380/FPC/ZA, citate in premessa, è ulteriormente prorogato per un periodo di tre mesi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

86A8401

ORDINANZA 27 ottobre 1986.

Misure dirette ad accelerare l'approvvigionamento di scorte di mezzi e materiali occorrenti ai fini della protezione civile. (Ordinanza n. 820/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Visto il proprio decreto n. 201 in data 16 maggio 1986 con il quale è stata impegnata a favore del Ministero dell'interno la somma di L. 1.513.176.000 per fare fronte

agli oneri derivanti dall'improrogabile necessità di procedere all'adeguamento e ristrutturazione dei centri di pronto intervento ubicati in sedi demaniali allo scopo di garantirne la dovuta ricettività e funzionalità;

Visto il proprio decreto n. 340 in data 15 luglio 1986 con il quale è stata impegnata a favore dello stesso Ministero dell'interno la somma di L. 6.000.000.000 per il proseguimento del programma di ricostruzione delle scorte di mezzi e materiali assistenziali di emergenza;

Ritenuta la necessità di procedere con la massima urgenza alla esecuzione delle opere necessarie ad assicurare la piena funzionalità dei centri di pronto intervento nonché alla ricostruzione delle scorte di mezzi e materiali assistenziali di emergenza di cui sopra è cenno e, quindi, di consentire le procedure più rapide per l'esecuzione delle opere e l'acquisizione dei materiali, evitando ogni causa di ritardo connessa alle procedure ed ai procedimenti anche di controllo;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma, e particolarmente alla norma di cui all'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240;

Dispone:

Art. 1.

Per la ristrutturazione delle sedi demaniali dei centri di pronto intervento il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere impegni per un importo di L. 1.513.176.000.

Art. 2.

Per il completamento del programma di ricostituzione delle scorte dei mezzi e dei materiali occorrenti ai fini della protezione civile e per la sistemazione degli stessi, il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere impegni per un importo complessivo di L. 6.000.000.000.

Art. 3.

Il Ministero dell'interno per le procedure di aggiudicazione delle forniture o dei lavori di cui agli articoli 1 e 2 è autorizzato, in deroga alle procedure previste dalla contabilità generale dello Stato e da altre norme procedurali, ad avvalersi del sistema di esecuzione a trattativa privata o in economia.

I contratti ed i relativi impegni di spesa sono soggetti, in conformità al terzo comma dell'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547, al controllo successivo della Corte dei conti.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

86A8402

ORDINANZA 27 ottobre 1986.

Misure dirette a fronteggiare l'emergenza idrica nel comune di Alcamo. (Ordinanza n. 821/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Considerato che dalla riunione appositamente tenutasi il giorno 15 ottobre 1986 presso il Dipartimento della protezione civile è emersa l'assoluta necessità di reperire comunque ed improcrastinabilmente una fonte di approvvigionamento idrico per fronteggiare l'emergenza idrica nel comune di Alcamo (Trapani);

Considerato che in tale riunione il rappresentante della regione ha prospettato l'opportunità di utilizzare allo scopo le sorgenti Cannnizzaro I e Cannizzaro II e che il rappresentante dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del mezzogiorno ha precisato che è già in corso di approvazione il progetto n. 30/3049/1 per la captazione delle acque di tali sorgenti per convogliarle, con apposita condotta, nell'acquedotto recentemente costruito dalla cessata Cassa per il Mezzogiorno;

Tenuto conto che l'eccezionale siccità avutasi nel corrente anno si è ulteriormente aggravata in conseguenza della mancanza di precipitazioni atmosferiche, come dichiarato dal prefetto di Trapani, dal sindaco di Alcamo e dal rappresentante della cooperativa consorzio irriguo Iato, rendendo drammatica la già delicata situazione igienico-sanitaria della cittadinanza;

Considerato che i tempi tecnici ordinari necessari per la realizzazione delle opere sono incompatibili con la gravissima situazione nel comune di Alcamo (Trapani);

Ravvisata la necessità assoluta di fronteggiare tempestivamente l'emergenza a tutela della popolazione colpita da grave crisi idrica;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

L'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno è autorizzata ad assumere, anche in deroga alle procedure previste dalle vigenti disposizioni, ogni iniziativa diretta alla realizzazione delle opere relative alla captazione, al pompaggio ed al trasporto delle acque delle sorgenti Cannizzaro I e Cannizzaro II in conformità al progetto già redatto n. 30/3049/1 per alimentare l'acquedotto recentemente costruito dalla cessata Cassa.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

86A8403

ORDINANZA 27 ottobre 1986.

Ulteriore modifica all'allegato *a*) dell'ordinanza numero 310/FPC/ZA del 3 agosto 1984, concernente la struttura degli uffici di consulenza e controllo (UCCR) nelle regioni colpite dai terremoti del 7 ed 11 maggio 1984. (Ordinanza n. 822/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Viste le proprie ordinanze n. 230/FPC/ZA del 3 giugno 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 giugno 1984; n. 310/FPC/ZA del 3 agosto 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 6 agosto 1984 e n. 786/FPC/ZA del 7 agosto 1986, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 194 del 22 agosto 1986;

Considerato che il Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti ha qui ribadito nelle vie brevi l'opportunità di continuare ad avvalersi dell'esperienza maturata dal dott. Pietro Sommonte nel periodo che ha diretto l'Ufficio di consulenza e controllo (UCCR) e ciò per esigenze di continuità di gestione e di organizzazione degli uffici come già rappresentato con la nota n. 86/245 dell'11 giugno 1986;

Considerato altresì che, ai sensi dell'allegato *a)* dell'ordinanza n. 310/FPC/ZA del 3 agosto 1984, l'Ufficio di consulenza e controllo, istituito presso la regione Campania, è stato articolato in due unità periferiche (una a Caserta e una a Sessa Aurunca);

Ritenuto opportuno, anche in adesione alle esigenze prospettate dal Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti, continuare ad avvalersi dell'esperienza del dottor Pietro Sommonte affidandogli la responsabilità di una delle due unità operative in cui è articolato l'ufficio di consulenza e controllo presso la regione Campania anche per meglio disimpegnare la delicata funzione del controllo a campione sulla attività di riattazione nella provincia di Caserta;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

A parziale modifica della disposizione contenuta nell'art. 1 dell'ordinanza n. 786/FPC/ZA del 7 agosto 1986, il dott. Francesco Scarinzi è nominato responsabile dell'unità periferica di Caserta dell'Ufficio di consulenza e controllo (UCCR) della regione Campania e il dottor Pietro Sommonte è nominato responsabile dell'unità periferica di Sessa Aurunca dello stesso Ufficio, fermo rimanendo che l'attività di coordinamento dell'Ufficio di consulenza e controllo istituito presso la regione Campania resta affidata al dott. Francesco Scarinzi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

86A8404

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica dei vini da tavola «Romagnano Sesia» e di delimitazione della relativa zona di produzione.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, esaminata la domanda presentata dagli interessati e la relativa documentazione allegata intesa ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Romagnano Sesia» (Novara), comunica che la stessa è conforme alle disposizioni di cui ai decreti ministeriali 21 dicembre 1977, 5 agosto 1982 e 9 dicembre 1983.

Si precisa che la zona di produzione delle uve è quella proposta dagli interessati e riguarda l'intero territorio amministrativo del comune di Novara.

Le eventuali istanze riguardanti il riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Romagnano Sesia» dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

86A8368

Parere sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica dei vini da tavola «Maggiora» e di delimitazione della relativa zona di produzione.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, esaminata la domanda presentata dagli interessati e la relativa documentazione allegata intesa ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Maggiora» (Novara), comunica che la stessa è conforme alle disposizioni di cui ai decreti ministeriali 21 dicembre 1977, 5 agosto 1982 e 9 dicembre 1983.

Si precisa che la zona di produzione delle uve è quella proposta dagli interessati e riguarda l'intero territorio amministrativo del comune di Novara.

Le eventuali istanze riguardanti il riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Maggiora» dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

86A8366

MINISTERO DEL TESORO

N. 211

Corso dei cambi del 31 ottobre 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1427,500	1427,500	1427,50	1427,500	1427,50	1427,50	1427,500	1427,500	1427,500	1427,50
Marco germanico	691 —	691 —	691 —	691 —	691 —	690,90	690,800	691 —	691 —	691 —
Franco francese	211,580	211,580	211,70	211,580	211,58	211,59	211,600	211,580	211,580	211,58
Fiorino olandese	611,400	611,400	611,50	611,400	611,40	611,37	611,350	611,400	611,400	611,40
Franco belga	33,249	33,249	33,25	33,249	33,249	33,29	33,267	33,249	33,249	33,24
Lira sterlina	1999 —	1999 —	2002 —	1999 —	1999 —	1999,75	1996,500	1999 —	1999 —	1999 —
Lira irlandese	1882,500	1882,500	1883 —	1882,500	1882,50	1883,20	1883,900	1882,500	1882,500	—
Corona danese	183,600	183,600	183 —	183,600	183,60	183,62	183,650	183,600	183,600	183,60
Dracma	10,230	10,230	10,18	10,230	—	—	10,190	10,230	10,230	—
E.C.U.	1443 —	1443 —	1442 —	1443 —	1443 —	1442,87	1442,750	1443 —	1443 —	1443 —
Dollaro canadese	1020 —	1020 —	1025 —	1020 —	1020 —	1023 —	1026 —	1020 —	1020 —	1020 —
Yen giapponese	8,709	8,709	8,71	8,709	8,709	8,71	8,711	8,709	8,709	8,70
Franco svizzero	832 —	832 —	832,75	832 —	832 —	832,12	832,250	832 —	832 —	832 —
Scellino austriaco	98,175	98,175	98,18	98,175	98,175	98,16	98,160	98,175	98,175	98,17
Corona norvegese	188,380	188,380	189 —	188,380	188,38	189 —	189,620	188,380	188,380	188,38
Corona svedese	203,500	203,500	202,75	203,500	203,50	203,20	202,900	203,500	203,500	203,50
FIM	284,250	284,250	284 —	284,250	284,25	284,62	285 —	284,250	284,250	—
Escudo portoghese	9,370	9,370	9,40	9,370	9,37	9,42	9,480	9,370	9,370	9,37
Peseta spagnola	10,318	10,318	10,29	10,318	10,318	10,31	10,315	10,318	10,318	10,31
Dollaro australiano	905 —	905 —	915 —	905 —	905 —	910 —	916 —	905 —	905 —	905 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 ottobre 1986

Dollaro USA	1427,500	Lira irlandese	1883,200	Scellino austriaco	98,167
Marco germanico	690,900	Corona danese	183,625	Corona norvegese	189 —
Franco francese	211,590	Dracma	10,210	Corona svedese	203,200
Fiorino olandese	611,375	E.C.U.	1442,870	FIM	284,625
Franco belga	33,258	Dollaro canadese	1023 —	Escudo portoghese	9,425
Lira sterlina	1997,750	Yen giapponese	8,710	Peseta spagnola	10,316
		Franco svizzero	832,125	Dollaro australiano	910,500

Media dei titoli del 31 ottobre 1986

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	87 —
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1972-87	97,825
» 9% » » 1975-90	97,800
» 9% » » 1976-91	102,500
» 10% » » 1977-92	102,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	106,200
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,500
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	93,200
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,550
» » » » EFIM 1-8-1988	101,300
» » » » 1-11-1982/86	100 —
» » » » 1-12-1982/86	100,100
» » » » 1- 1-1983/87	100,325
» » » » 1- 2-1983/87	100,400
» » » » 1- 3-1983/87	100,650
» » » » 1- 4-1983/87	100,725
» » » » 1- 5-1983/87	100,875
» » » » 1- 6-1983/87	100,625
» » » » 1-11-1983/87	101,700
» » » » 1-12-1983/87	101,300
» » » » 1- 1-1984/88	100,525
» » » » 1- 2-1984/88	100,525
» » » » 1- 3-1984/88	100,350
» » » » 1- 4-1984/88	100,425
» » » » 1- 5-1984/88	100,625
» » » » 1- 6-1984/88	100,600
» » » » 1- 7-1983/88	101,425
» » » » 1- 8-1983/88	101,425
» » » » 1- 9-1983/88	101,500
» » » » 1-10-1983/88	101,725
» » » » 1- 7-1990	98,700
» » » » 1- 8-1990	98,750
» » » » 1- 9-1990	98,650
» » » » 1-10-1990	98,800
» » » » 1-11-1990	99,100
» » » » 1-11-1983/90	103,675
» » » » 1-12-1983/90	103,675
» » » » 18-12-1990	98,875
» » » » 1- 1-1984/91	103,125
» » » » 17- 1-1991	98,475
» » » » 1- 2-1984/91	103 —
» » » » 18- 2-1991	98,750
» » » » 1- 3-1984/91	101,725
» » » » 18- 3-1991	98,925

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 4-1984/91	101,750
» » » » 1- 5-1984/91	101,625
» » » » 1- 6-1984/91	101,525
» » » » 1- 7-1984/91	100,350
» » » » 1- 8-1984/91	100,500
» » » » 1- 9-1984/91	100,550
» » » » 1-10-1984/91	100,650
» » » » 1-11-1984/91	100,700
» » » » 1-12-1984/91	100 —
» » » » 1- 1-1992	99,850
» » » » 1- 2-1992	98,850
» » » » 1- 2-1995	100,025
» » » » 1- 3-1995	97,950
» » » » 1- 4-1995	98,175
» » » » 1- 5-1995	98,450
» » » » 1- 6-1995	98,625
» » » » 1- 7-1995	99,725
» » » » 1- 8-1995	99,500
» » » » 1- 9-1995	99,125
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1- 1-1987	100,175
» » » 12 % 1- 2-1988	102,425
» » » 12,50% 1- 2-1988	103,050
» » » 12 % 1- 3-1988	102,725
» » » 12,25% 1- 5-1988	103,550
» » » 12,50% 1- 7-1988	103,900
» » » 12,50% 1-10-1988	104,025
» » » 12,50% 1-11-1988	104,825
» » » 12,50% 1- 1-1989	104,200
» » » 12,50% 1- 2-1989	104,700
» » » 12,50% 1- 3-1989	104,725
» » » 12,50% 1- 1-1990	106.100
» » » 12,50% 1- 2-1990	106,350
» » » 12,50% 1- 3-1990	106,625
» » » 12,50% 1- 3-1991	108,600
» » Nov. 12 % 1-10-1987	101,800
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	109,750
» » » » 22-11-1982/89 13%	109,900
» » » » 1983/90 11,50%	109 —
» » » » 1984/91 11,25%	109,300
» » » » 1984/92 10,50%	109,400
» » » » 1985/93 9,60%	104,775
» » » » 1985/93 9,75%	105,925
» » » » 1985/93 9%	103,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M31106

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 28 luglio 1986 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia La Casa a r.l., con sede in Frosinone, costituita per rogito Rizzo in data 11 marzo 1974, rep. 23797, reg. soc. 1832;

società cooperativa di produzione e lavoro Cooperativa edilizia fra disoccupati - C.E.D. a r.l., con sede in Frosinone, costituita per rogito Marini in data 15 luglio 1948, rep. 3007, reg. soc. 302;

società cooperativa edilizia Felicitas a r.l., con sede in Frosinone, costituita per rogito Rizzo in data 7 febbraio 1972, rep. 15609, reg. soc. 1504;

società cooperativa edilizia Jolly a r.l., con sede in Frosinone, costituita per rogito Martone in data 29 aprile 1975, rep. 4223/3041, reg. soc. 2016;

società cooperativa di produzione e lavoro Ars Nova a r.l., con sede in Frosinone, costituita per rogito Colalelli in data 3 luglio 1980, rep. 54983, reg. soc. 2908;

società cooperativa edilizia La Benemerita a r.l., con sede in Frosinone, costituita per rogito Valenzi in data 4 maggio 1971, rep. 134945, reg. soc. 1428;

società cooperativa agricola Fraschette a r.l., con sede in Alatri (Frosinone), costituita per rogito Rossi in data 28 luglio 1979, rep. 26565, reg. soc. 2749;

società cooperativa edilizia «Cooperativa dipendenti RELAC (R.D.R.) a r.l.», con sede in Cassino (Frosinone), costituita per rogito Matronola in data 4 dicembre 1971, rep. 42583, reg. soc. 255;

società cooperativa edilizia La Famiglia a r.l., con sede in Cassino (Frosinone), costituita per rogito Gamberale in data 16 marzo 1972, rep. 10185, reg. soc. 268;

società cooperativa agricola Pescosolidana a r.l., con sede in Pescosolido (Frosinone), costituita per rogito Verde in data 13 gennaio 1973, rep. 25084, reg. soc. 354.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1986 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa di consumo Cooperativa turistica oristanese a r.l., con sede in Oristano, costituita per rogito Davino in data 12 aprile 1978, rep. 75200, reg. soc. 1797;

società cooperativa edilizia Sardus Pater a r.l., con sede in Oristano, costituita per rogito Passino in data 25 ottobre 1973, rep. 55924, reg. soc. 1401;

società cooperativa edilizia San Paolo a r.l., con sede in Oristano, costituita per rogito Davino in data 10 maggio 1976, rep. 68923, reg. soc. 1622;

società cooperativa di produzione e lavoro San Giorgio a r.l., con sede in Oristano, costituita per rogito Davino in data 19 gennaio 1981, rep. 87036, reg. soc. 2100;

società cooperativa agricola Tirso a r.l., con sede in Oristano, costituita per rogito Davino in data 14 marzo 1979, rep. 78910, reg. soc. 1899;

società cooperativa di trasporto Trasporti urbani città di Oristano a r.l., con sede in Oristano, costituita per rogito Davino in data 21 maggio 1976, rep. 69026, reg. soc. 1621;

società cooperativa edilizia Villa Fiorita a r.l., con sede in Oristano, costituita per rogito Passino in data 12 agosto 1974, rep. 59108, reg. soc. 1448;

società cooperativa di produzione e lavoro Extra Blocchi a r.l., con sede in Arduli (Oristano), costituita per rogito Congiu in data 14 dicembre 1964, rep. 23604, reg. soc. 991;

società cooperativa di produzione e lavoro Il Nuraghe a r.l., con sede in Bauladu (Oristano), costituita per rogito Mura in data 15 marzo 1959, rep. 5487, reg. soc. 834;

società cooperativa edilizia Santa Maria di Cabras a r.l., con sede in Cabras (Oristano), costituita per rogito Davino in data 11 dicembre 1978, rep. 77646, reg. soc. 1866;

società cooperativa di produzione e lavoro L'Arcolaio a r.l., con sede in Gonnosnò (Oristano), costituita per rogito Passino in data 10 luglio 1975, rep. 62985, reg. soc. 1534;

società cooperativa di produzione e lavoro Sa Froccadura a r.l., con sede in Cuglieri (Oristano), costituita per rogito Giannetti in data 29 novembre 1980, rep. 997, reg. soc. 2090;

società cooperativa di produzione e lavoro Sant'Isidoro a r.l., con sede in Ghilarza (Oristano), costituita per rogito Mura in data 23 agosto 1959, rep. 5955, reg. soc. 862;

società cooperativa di produzione e lavoro Il Telaio a r.l., con sede in Gonnosnò (Oristano), costituita per rogito Passino in data 10 luglio 1975, rep. 62936, reg. soc. 1553;

società cooperativa di produzione e lavoro Nurapolis a r.l., con sede in Narbolia (Oristano), costituita per rogito Davino in data 19 febbraio 1979, rep. 78613, reg. soc. 1895;

società cooperativa di produzione e lavoro San Giorgio a r.l., con sede in Ruinas (Oristano), costituita per rogito Davino in data 18 settembre 1979, rep. 80916, reg. soc. 1944;

società cooperativa agricola Ortofrutticoltori Flumini Mannu a r.l., con sede in S. Nicolò d'Arcidano (Oristano), costituita per rogito Passino in data 22 aprile 1970, rep. 41927, reg. soc. 1226;

società cooperativa di produzione e lavoro Studio e lavoro a r.l., con sede in S. Nicolò d'Arcidano (Oristano), costituita per rogito Davino in data 7 maggio 1969, rep. 39272, reg. soc. 1195;

società cooperativa di produzione e lavoro Sa Musca Maghedda a r.l., con sede in San Vero Milis (Oristano), costituita per rogito Davino in data 17 dicembre 1980, rep. 86651, reg. soc. 2079;

società cooperativa edilizia Eleonora d'Arborea a r.l., con sede in Santa Giusta (Oristano), costituita per rogito Passino in data 12 gennaio 1968, rep. 31834, reg. soc. 1117;

società cooperativa edilizia Il Nuraghe a r.l., con sede in Scano Montiferro (Oristano), costituita per rogito Passino in data 15 giugno 1976, rep. 68229, reg. soc. 1620;

società cooperativa edilizia La Madonnina - Casa a r.l., con sede in Scano Montiferro (Oristano), costituita per rogito Serra in data 20 luglio 1972, rep. 99413, reg. soc. 1714;

società cooperativa di produzione e lavoro artigiana Maglieria Tirso a r.l., con sede in Tadasuni (Oristano), costituita per rogito Mura in data 17 novembre 1968, rep. 19255, reg. soc. 1154;

società cooperativa agricola Sa Ussa a r.l., con sede in Terralba (Oristano), costituita per rogito Passino in data 9 maggio 1978, rep. 76745, reg. soc. 1802;

società cooperativa agricola Progresso a r.l., con sede in Terralba (Oristano), costituita per rogito Passino in data 17 aprile 1978, rep. 76410, reg. soc. 1789;

società cooperativa mista Macellai S. Antonio a r.l., con sede in Terralba (Oristano), costituita per rogito Passino in data 18 gennaio 1966, rep. 21936, reg. soc. 1055;

società cooperativa di produzione e lavoro San Francesco a r.l., con sede in Terralba (Oristano), costituita per rogito Passino in data 14 novembre 1967, rep. 31107, reg. soc. 1112;

società cooperativa agricola Sant'Isidoro a r.l., con sede in Villaurbana (Oristano), costituita per rogito Davino in data 12 marzo 1976, rep. 68530, reg. soc. 1585.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1986 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa agricola Agro-Flores a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Albanese in data 25 marzo 1980, rep. 6999, reg. soc. 81/80;

società cooperativa edilizia Gran Paradiso a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Albanese in data 6 aprile 1977, rep. 4724, reg. soc. 47;

società cooperativa di produzione e lavoro IGEA a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Zagami in data 26 gennaio 1979, rep. 438, reg. soc. 31;

società cooperativa edilizia Pietro Mancini a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Zagami in data 20 settembre 1978, rep. 289, reg. soc. 91;

società cooperativa edilizia Reggio 2000 a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito De Tommasi in data 1° ottobre 1975, rep. 28928, reg. soc. 81/75;

società cooperativa di produzione e lavoro Nuova Scena a r.l., con sede in Caulonia (Reggio Calabria), costituita per rogito Tozzi in data 28 novembre 1979, rep. 9042, reg. soc. 661;

società cooperativa agricola Azienda agricola S. Ilario alla Croce a r.l., con sede in Caulonia (Reggio Calabria), costituita per rogito Tozzi in data 29 agosto 1979, rep. 8347, reg. soc. 636;

società cooperativa agricola Olivicola messignadese a r.l., con sede in Messignadi di Oppido Mamertino (Reggio Calabria), costituita per rogito Zagami in data 3 gennaio 1980, rep. 820, reg. soc. 567;

società cooperativa di produzione e lavoro Raggio Europa Siderno a r.l., con sede in Siderno (Reggio Calabria), costituita per rogito Tozzi in data 24 gennaio 1978, rep. 4875, reg. soc. 548;

società cooperativa edilizia La Rocchetta a r.l., con sede in Briatico (Catanzaro), costituita per rogito Poma in data 5 maggio 1976, rep. 1393, reg. soc. 200;

società cooperativa mista Società cooperativa assegnatari riforma fondiaria Sena di Cropani a r.l., con sede in Cropani (Catanzaro), costituita per rogito Teti in data 12 agosto 1955, rep. 29972, reg. soc. 1032;

società cooperativa edilizia Il Risveglio a r.l., con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli in data 23 ottobre 1974, rep. 43324, reg. soc. 713;

società cooperativa edilizia Rinascita di S. Gregorio d'Ippona a r.l., con sede in S. Gregorio d'Ippona (Catanzaro), costituita per rogito Miceli in data 10 dicembre 1978, rep. 8697, reg. soc. 422;

società cooperativa edilizia Primavera a r.l., con sede in Soverato (Catanzaro), costituita per rogito Gallelli in data 5 marzo 1975, rep. 86125, reg. soc. 1887;

società cooperativa edilizia Sirio a r.l., con sede in Soverato, costituita per rogito Gallelli in data 29 gennaio 1975, rep. 85982, reg. soc. 1879;

società cooperativa mista La Torre di Babele a r.l., con sede in Catanzaro, costituita per rogito Bisantis in data 11 marzo 1982, rep. 97698, reg. soc. 3040.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1986 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia Fides Avita a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 14 dicembre 1954, rep. 21608, reg. soc. 837;

società cooperativa edilizia L'Onda Azzurra già Villa Azzurra a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Butera in data 22 dicembre 1955, rep. 202281, reg. soc. 2103;

società cooperativa edilizia INA-Domus XXVIII a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Cavallaro in data 17 aprile 1964, rep. 115366, reg. soc. 3195;

società cooperativa edilizia Ostilia-Romana a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Cinotti in data 28 luglio 1964, rep. 1229, reg. soc. 3230;

società cooperativa edilizia Epsilon 64 a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Caglini in data 14 marzo 1964, rep. 3438, reg. soc. 1363;

società cooperativa edilizia Via Emiliani a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Caporale in data 4 dicembre 1950, rep. 54953, reg. soc. 2515;

società cooperativa edilizia Lovely a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Domenicantonio in data 2 ottobre 1954, rep. 7782, reg. soc. 3008;

società cooperativa edilizia Monte Adamello a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Bavai in data 18 novembre 1953, rep. 11472, reg. soc. 169;

società cooperativa edilizia Kronos-Prima a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Massacci in data 17 marzo 1964, rep. 9568, reg. soc. 1801;

società cooperativa edilizia Co.Te.Sil. a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Cavallaro in data 21 febbraio 1964, rep. 114387, reg. soc. 1551;

società cooperativa edilizia Arice a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Marasco in data 28 novembre 1963, rep. 164963, reg. soc. 717;

società cooperativa edilizia San Teodoro Parrocchietta a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Domenicantonio in data 19 novembre 1957, rep. 13391, reg. soc. 2256;

società cooperativa edilizia S. Francesco a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito D'Ettorre in data 5 marzo 1963, rep. 51203, reg. soc. 906;

società cooperativa edilizia Marsupio a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Trombetta in data 4 dicembre 1963, rep. 34085, reg. soc. 659;

società cooperativa edilizia La Silvestre Nomentana a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Fallace in data 3 luglio 1957, rep. 86127, reg. soc. 2161;

società cooperativa edilizia Il Cancelletto a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Sabelli in data 31 novembre 1957, rep. 150736, reg. soc. 2254;

società cooperativa edilizia Uniti ad Domum Erigendam a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Trojano in data 25 novembre 1957, rep. 690, reg. soc. 9;

società cooperativa edilizia Colle Solare Albano 1981 a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Di Pietro in data 30 marzo 1981, rep. 3079, reg. soc. 3450;

società cooperativa edilizia Peano Cervialto a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Manoni in data 27 aprile 1964, rep. 207501, reg. soc. 2448;

società cooperativa edilizia Pegaso d'Oro a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 4 febbraio 1964, rep. 51133, reg. soc. 1484;

società cooperativa edilizia Lampo a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Polidori in data 27 dicembre 1963, rep. 50447, reg. soc. 29;

società cooperativa edilizia Tre Gemelli a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito D'Andrea in data 19 gennaio 1957, rep. 31378, reg. soc. 395;

società cooperativa edilizia Fontanella Borghese a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Polidori in data 17 aprile 1957, rep. 12119, reg. soc. 1147;

società cooperativa edilizia Borromini 64 a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Trombetta in data 23 aprile 1964, rep. 47192, reg. soc. 3274;

società cooperativa edilizia Laurina a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Pulcini in data 14 febbraio 1955, rep. 20350, reg. soc. 802;

società cooperativa edilizia Meristema 9 a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Tassitani Farfaglia in data 12 ottobre 1965, rep. 27905, reg. soc. 2352;

società cooperativa edilizia Lauritalia a r.l., con sede in Marino (Roma), costituita per rogito Colapietro in data 23 maggio 1978, rep. 19093, reg. soc. 1026;

società cooperativa edilizia C.O.I.M. - Casa operai impiegati marinesi a r.l., con sede in Marino (Roma), costituita per rogito Badia in data 12 maggio 1964, rep. 19093, reg. soc. 1026;

società cooperativa agricola Santa Fumia a r.l., con sede in Marino (Roma), costituita per rogito Bonadies in data 23 giugno 1982, rep. 435, reg. soc. 3657;

società cooperativa edilizia La Palombarese a r.l., con sede in Palombara Sabina (Roma), costituita per rogito Colapietro in data 12 novembre 1956, rep. 30835, reg. soc. 2199;

società cooperativa di produzione e lavoro Altavalle dell'Aniene a r.l., con sede in Subiaco (Roma), costituita per rogito Campanini in data 9 novembre 1969, rep. 4830, reg. soc. 76;

società cooperativa edilizia Parva Domus Gabiensis a r.l., con sede in Zagarolo (Roma), costituita per rogito Inzerilli in data 24 aprile 1963, rep. 134208, reg. soc. 1640;

società cooperativa di produzione e lavoro Quarta Dimensione a r.l., con sede in Albano Laziale (Roma), costituita per rogito Silvestri in data 13 dicembre 1979, rep. 1240, reg. soc. 2819.

86A8350

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 12 agosto 1986 in favore del personale navigante ed amministrativo dipendente dalle società:

1) Aretusa - Società di navigazione per azioni;
2) Eraclide armamento salvataggio e rimorchi - Società per azioni;
3) Pluto - Società di navigazione per azioni;
4) Alcione - Società di navigazione per azioni;
5) Egeria - Società di navigazione per azioni;
6) Elios - Società di navigazione per azioni;
7) Erice - Società di navigazione per azioni;
8) Megara - Società di navigazione per azioni;
9) Nereide - Società di navigazione per azioni;
10) Polinnia - Società di navigazione per azioni;
11) Achille Lauro Lines S.r.l.;
12) Società di fatto Achille Lauro ed altri - gestione armatoriale navi noleggiate;
13) S.n.c. Achille Lauro ed altri - gestione m/n Angelina Lauro;
14) S.n.c. Achille Lauro ed altri - gestione m/n Achille Lauro;
15) Impresa individuale Achille Lauro armatore,

tutte con sede in Napoli, alla via Cristoforo Colombo n. 45, è disposta la proroga dell'indennità di cui al primo comma dell'art. 1 del decreto-legge 25 ottobre 1982, n. 796, convertito nella legge 9 dicembre 1982, n. 918, e successive proroghe, per il periodo dal 30 giugno 1986 al 31 dicembre 1986.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1986 in favore di complessivi settecentosessantanove lavoratori, impiegati di settima e ottava categoria dipendenti dalla S.p.a. Italtel S.I.T. - Società italiana telecomunicazioni, con sede in Milano unità in: Milano e Castelletto di Settimo Milanese (Milano), L'Aquila, Palermo, Carini (Palermo) e Roma, tutti i reparti ad eccezione delle attività di R. e S. e tecnico commerciali, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° luglio 1986 al 28 giugno 1987.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1986 in favore di complessivi duecentosette lavoratori, impiegati di settima e ottava categoria dipendenti dalla S.p.a. Italtel telematica, con sede legale in S. Maria Capua Vetere (Caserta), unità di Milano e di S. Maria Capua Vetere (Caserta), tutti i reparti ad esclusione delle attività di R. e S. e tecnico commerciali, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° luglio 1986 al 28 giugno 1987.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1986 in favore di trentasette operai, dipendenti dalla S.a.s. Seri di Torino, occupati presso lo stabilimento di Torino, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 36 ore a 6 ore medie settimanali per ventiquattro operai occupati nell'area di preparazione e da 36 ore a 10 ore medie settimanali per tredici operai occupati nell'area stampa e spedizione è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° luglio 1986 al 31 dicembre 1986.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1986 in favore di novantotto lavoratori, dipendenti dalla Confezioni Naldini Alessandro, con sede in Figline Valdarno (Firenze), occupati presso lo stabilimento di Figline Valdarno (Firenze), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 32 e 1/2 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 21 novembre 1985 al 21 novembre 1986.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1986 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nel settore siderurgico (vedi classificazione ISTAT voci 221, 222.1, 222.2, 223, 224.2 e 312 anno 1981 e classificazione ISTAT, voci 3.09.01, 3.09.02, 3.09.03, 3.09.04 e 3.09.05, anno 1971), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 marzo 1986 al 14 settembre 1986.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1986 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali appartenenti al settore saccarifero (codice ISTAT voci 420 e 424.1) è prolungata al 28 settembre 1986.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1986 in favore di cinquantotto dipendenti dalla S.r.l. Nuova Universal Color, occupati presso lo stabilimento di Calenzano (Firenze), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 38 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1986 in favore di dodici dipendenti dalla ditta Imac Sud S.r.l., occupati presso lo stabilimento di Presicce (Lecce), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 25 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° ottobre 1985, al 1° ottobre 1986.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1986 in favore di cinquanta dipendenti dalla S.r.l. Cartolibraria Tiberina, occupati presso lo stabilimento di Città di Castello (Perugia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 24 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dall'8 ottobre 1984 all'8 ottobre 1986.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1986 in favore di quarantuno dipendenti dalla Artilegno S.p.a., occupati presso lo stabilimento di Riccione (Forlì), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 30 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 28 gennaio 1985 al 26 gennaio 1986.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1986 in favore di cinque unità dipendenti dalla 4S. Scatolificio S.r.l., occupati presso lo stabilimento di Venzone (Udine), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 3 giugno 1985 al 3 giugno 1987.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1986 in favore di milleottocentosettantasei lavoratori (esclusi gli impiegati di settima e ottava categoria) dipendenti dalla S.p.a. Italtel telematica, con sede in S. Maria Capua Vetere (Caserta), occupati presso le seguenti unità:

1) S. Maria Capua Vetere (Caserta) - interessati tutti i reparti ad esclusione della commutazione pubblica e lavorazioni meccaniche e degli addetti ad attività di R. e S. e tecnico commerciali;

2) Milano - interessati tutti i reparti ad esclusione degli addetti ad attività di R. e S. e tecnico commerciali,

per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° settembre 1986 al 30 agosto 1987.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1986 in favore di millequattrocentosettantotto lavoratori, esclusi gli impiegati di settima e ottava categoria, dipendenti dalla S.p.a. Italtel telematica, con sede in S. Maria Capua Vetere (Caserta), occupati presso l'unità di S. Maria Capua Vetere (Caserta), reparti di commutazione pubblica e lavorazioni meccaniche per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 21 luglio 1986 al 19 luglio 1987.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1986 in favore di duemilasettecentosessantacinque lavoratori, esclusi gli impiegati di settima e ottava categoria, dipendenti dalla S.p.a. Italtel sistemi, con sede in Milano, occupati presso le seguenti sedi e zone operative:

Sedi	Zone operative
1) Milano	1) Lombardia
2) Trieste - Mestre	2) Veneto - Friuli-Venezia Giulia
3) Torino	3) Piemonte
4) Genova	4) Liguria
5) Firenze	5) Toscana - Umbria
6) Ancona	6) Emilia - Marche
7) Roma	7) Lazio, Abruzzo, Molise
8) Cagliari	8) Sardegna
9) Napoli	9) Campania - Basilicata
10) Catanzaro	10) Calabria
11) Taranto	11) Puglia
12) Messina	12) Sicilia

ad esclusione degli addetti del settore impianti di trasmissione e degli addetti ad attività tecnico-commerciali, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° settembre 1986 al 30 agosto 1987.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1986 in favore di tremiladiciotto lavoratori, esclusi gli impiegati di settima e ottava categoria dipendenti dalla S.p.a. Italtel S.I.T. - Società italiana telecomunicazioni, con sede in Milano, occupati presso le seguenti unità:

1) Milano e Castelletto di Settimo Milanese (Milano) - interessati tutti i reparti ad esclusione della produzione commutazione elettronica e della trasmissione, della DVCE e degli addetti ad attività di R. e S. e tecnico-commerciale;

2) L'Aquila - interessati tutti i reparti ad esclusione della commutazione elettromeccanica e degli addetti ad attività di R. e S.;

3) Roma - interessati tutti i reparti esclusi gli addetti ad attività tecnico-commerciale,

per i quali è stato stipula o un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore settimanali, è disposta la proroga della cc rresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° settembre 1986 al 28 agosto 1987.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1986 in favore di tremiladuecentonovantotto lavoratori, esclusi gli impiegati di settima e ottava categoria, dipendenti dalla S.p.a. Italtel S.I.T. - Società italiana telecomunicazioni, con sede in Milano, occupati presso le seguenti unità:

1) Milano e Castelletto di Settimo Milanese (Milano) - reparto di produzione commutazione elettronica (DCS) e reparto di produzione trasmissione;

2) L'Aquila - reparto di commutazione elettromeccanica;

3) Palermo e Carini (Palermo) - reparto di commutazione elettromeccanica,

per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 21 luglio 1986 al 19 luglio 1987.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1986 in favore di cinquecentoventuno lavoratori, esclusi gli impiegati di settima e ottava categoria, dipendenti dalla S.p.a. Italtel S.I.T. - Società italiana telecomunicazioni, con sede in Milano, occupati presso le unità di Milano e Castelletto di Settimo Milanese (Milano), per il solo reparto di divisione e commutazione elettronica (DVCE), esclusi gli addetti ad attività di R. e S. e tecnico-commerciali per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 29 settembre 1986 al 27 settembre 1987.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1986 in favore di settecentoquarantacinque lavoratori, esclusi gli impiegati di settima e ottava categoria, a fronte di un numero di milletrecentotrentacinque lavoratori, occupati presso le unità di Palermo e Carini (Palermo), tutti i reparti, ad esclusione della commutazione elettromeccanica e degli addetti ad attività di R. e S., per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 29 dicembre 1986 al 27 dicembre 1987.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1986 in favore di ventidue operai dipendenti dalla S.p.a. Acec italiana, sede di Milano, occupati presso lo stabilimento di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 24 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 30 dicembre 1985 al 21 settembre 1986.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1986 in favore di complessivi centosettantasette dipendenti dalla S.p.a. Mario & Paolo Suardi, sede Milano, unità di Rovato (Brescia) e Erba (Como), occupati presso gli stabilimenti di Erba (Como) e Rovato (Brescia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 30 ore medie settimanali, per i centoventotto lavoratori occupati nella unità di Rovato ed a 35 ore medie settimanali per i quarantanove lavoratori occupati nella unità di Erba è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° aprile 1986 al 29 marzo 1987.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1986 in favore di novantuno lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sigismondo Piva, con sede in Milano, occupati presso lo stabilimento di Valdobbiadene (Treviso), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore medie settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 2 giugno 1986 al 31 maggio 1987.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1986 in favore di settantatre operai dipendenti dalla ditta Bleyle unità di Lainate (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore medie settimanali su cicli plurisettimanali è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 25 febbraio 1985 al 23 febbraio 1986.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1986 in favore di centoquaranta lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fivre, sede Milano, occupati presso lo stabilimento di Pavia, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 33 ore medie settimanali su tre turni di 6 ore ciascuno, a settimane alterne di cinque e sei giorni è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 25 agosto 1986 al 23 agosto 1987.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1986 in favore di cinque lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Ruggeri di Tortona (Alessandria), occupati presso lo stabilimento di Tortona (Alessandria), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore medie settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° febbraio 1986 al 28 dicembre 1986.

86A8221

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 29 settembre 1986 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 1° febbraio 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore meccanico operanti nell'area industriale di Brindisi è prolungata dal 30 giugno 1986 al 26 dicembre 1986.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1986 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 30 gennaio 1985 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Carbochimica italiana di Trento è prolungata fino al 28 ottobre 1986.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1986 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Brindisi è prolungata dal 20 luglio 1986 al 15 gennaio 1987.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1986 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 6 ottobre 1977 per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore elettromeccanico operanti nel comune di Asti è prolungata dal 7 aprile 1986 al 3 ottobre 1986.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1986 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Fano Adriano (Teramo) è prolungata dal 24 febbraio 1986 al 22 agosto 1986.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1986 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 maggio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore abbigliamento operanti nel comune di Fratterosa (Pesaro) è prolungata dal 1° marzo 1986 al 29 maggio 1986.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1986 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 13 febbraio 1985 per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore legno/mobili operanti nel comune di Notaresco (Teramo) è prolungata dal 15 agosto 1986 al 12 novembre 1986.

86A8222

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Determinazione dell'indennità di carica spettante al commissario straordinario dell'Ente scuole materne della Sardegna

L'indennità di carica, spettante al prof. Stefano Mario Mundula, nominato commissario straordinario dell'Ente scuole materne della Sardegna con decreto ministeriale 2 ottobre 1986, a decorrere dal 1° gennaio 1985, è stata determinata come segue:

compenso mensile costo L. 1.500.000.

86A7935

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Reiezione di richieste avanzate da alcune società ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il CIPI, con deliberazione adottata nella seduta del 29 maggio 1986, non ha ritenuto la società Carletti S.r.l. di S. Ippolito (Pesaro) nella condizione di ristrutturazione aziendale a decorrere dall'ottobre 1985.

86A6952

Il CIPI, con deliberazioni adottate nella seduta del 3 luglio 1986, non ha riconosciuto la condizione di ristrutturazione aziendale alle seguenti società, con decorrenza di seguito indicata:

1) So.Co.Met. S.p.a. di Cagliari, giugno 1985;

2) Acciaierie di Modena S.p.a., 3 marzo 1985;

3) Settore edile metalmeccanico indotto ANIC dell'area di Gela (Caltanissetta), 18 gennaio 1985.

86A8044

Reiezione di richieste avanzate da alcune società ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il CIPI, con deliberazioni adottate nella seduta del 29 maggio 1986, non ha ritenuto le seguenti società nella condizione di crisi aziendale:

Lo Castro S.p.a. di Palermo;

Maglificio Fontana S.a.s. di Mirandola (Modena);

Cooperativa ceramica Salernitana S.r.l. di Angri (Salerno);

O.M.P. - Officine meccano plastiche S.p.a. di Carnasco di Treviolo (Bergamo);

Cimmy S.p.a. di Napoli, a decorrere dal novembre 1984;

Vema S.p.a. di Mestrino (Padova), a decorrere dal febbraio 1985.

86A6951

Il CIPI, con deliberazioni adottate nella seduta del 16 luglio 1986, non ha riconosciuto la condizione di crisi aziendale alle seguenti società:

1) Cartiera umbra di Arezzo;

2) Incis S.p.a. di Busto Arsizio (Varese).

86A8043

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Napoli

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso la seguente facoltà e per il gruppo di discipline sottoindicato:

Seconda facoltà di medicina e chirurgia (posti 1):

gruppo di discipline n. 60. . . . . posti 1

Sottosettori:

1) medicina interna;
2) specialità medica;
3) malattie infettive e tisiologia;
4) dermatologia.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale n. 60 del 20 febbraio 1982, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi - Ufficio personale 2° Policlinico - Sergio Pansini, 5 - 80131 Napoli, scade il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al predetto ufficio personale dell'Università stessa.

86A8375

Concorso a tredici posti di aiuto-bibliotecario presso l'Università di Bologna

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 5 giugno 1965, n. 698;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la circolare ministeriale n. 524 del 18 febbraio 1981;

Visto il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, convertito nella legge 24 luglio 1981, n. 391;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Vista la nota ministeriale n. 2008 del 4 giugno 1986, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato questo Ateneo a bandire concorsi pubblici a sei posti di aiuto-bibliotecario;

Vista la nota ministeriale n. 2677 del 12 agosto 1986, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha confermato l'assegnazione di sette posti di aiuto-bibliotecario, autorizzando l'emissione del relativo bando di concorso;

Accertata la disponibilità dei posti;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, a tredici posti di aiuto-bibliotecario di ruolo in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche universitarie presso questo Ateneo (sesta qualifica funzionale).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti, fermo restando il limite massimo di anni 45 per gli appartenenti alle categorie previste dalla legge n. 482/1968; si prescinde dai suddetti limiti massimi di età nei confronti del personale di ruolo dello Stato;
c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
d) godimento dei diritti politici;
e) idoneità fisica all'impiego;
f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I predetti requisiti di ammissione debbono essere tutti posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con motivato decreto rettorale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte sul prestampato allegato debitamente bollato, o su carta legale, contenente tutte le dichiarazioni prescritte, dovranno essere indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi di Bologna - Via Zamboni, 33 - Bologna e dovranno essere inviate all'Università stessa entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal presente articolo.

Art. 4.

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare sotto la sua personale responsabilità, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, a pena di esclusione:

a) nome e cognome (scritto in stampatello se la domanda non sia dattiloscritta; le aspiranti coniugate dovranno indicare anche il cognome da nubile);

b) la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal precedente art. 2, lettera *b)*, dovranno indicare ed allegare, al fine dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite medesimo);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il possesso del titolo di studio come da art. 2, lettera *a)*, del bando, il relativo anno di conseguimento e l'istituto presso il quale è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso;

l) di essere disposti in caso di nomina, a prestare servizio presso qualsiasi sede dell'Università di Bologna;

m) la lingua straniera scelta per la prova scritta.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal cancelliere giudiziario o dal segretario comunale ovvero da altro funzionario incaricato dal sindaco (art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

La commissione giudicatrice sarà nominata dal rettore e composta ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

La prova d'esame consta in due prove scritte e in un colloquio.

Prima prova scritta: tema di cultura generale, con particolare riguardo alla storia e alla letteratura italiana.

Seconda prova scritta: versione in italiano da una lingua straniera, a scelta del candidato, tra il francese, l'inglese o il tedesco. Per tale versione è consentito l'uso del dizionario.

La prova orale ha per oggetto:

A) Elementi di storia moderna e contemporanea e di storia della letteratura italiana.

B) Elementi di diritto costituzionale e amministrativo, di statistica e legislazione sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

C) Elementi di bibliografia generale e biblioteconomia e nozioni sull'ordinamento e la legislazione delle università e delle biblioteche.

La commissione giudicatrice ha facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 7.

Questa Università darà notizia del luogo, del giorno e dell'ora in cui si svolgeranno le prove d'esame.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione può disporre, in ogni momento, con decreto rettorale motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Saranno ammessi al colloquio solo i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio viene data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno una votazione di sei decimi.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

A) Fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco o da un notaio.

B) Tessera ferroviaria, se il candidato è dipendente statale.

C) Tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta di identità.

Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio sono pubbliche. Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto che ciascuno ha riportato.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario è affisso nell'albo della sede di esame.

Art. 8.

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli di preferenza o precedenza sono tenuti a presentare o a far pervenire, entro il termine di venti giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio all'Università degli studi di Bologna, la certificazione relativa all'appartenenza ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le suddette certificazioni dovranno essere presentate in originale o in fotocopia autenticata, purché in regola con le vigenti norme fiscali.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande (allegato 1).

Art. 9.

Espletate le prove del concorso, la commissione formula la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, costituita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e nel colloquio.

Con decreto rettorale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle preferenze, sarà approvata la graduatoria generale di merito e si procederà a dichiarare sia i vincitori sia gli idonei.

La graduatoria generale di merito del concorso e quella dei vincitori, saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, ai fini dell'accertamento nei loro confronti dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno tenuti a presentare al rettore dell'Università degli studi di Bologna, pena la decadenza dalla nomina, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i sottoelencati documenti. Tali documenti redatti in carta legale, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante:

1) estratto riassunto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato);

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana;

3) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autentica di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale (art. 2, lettera *a)*, del bando);

6) copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare o certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7) fotografia recente del candidato con firma autenticata;

8) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati, debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non puo riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato medico, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 7), 8) e la copia dello stato matricolare, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data di ricevimento della rettorale con cui sono stati richiesti.

I certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre la domanda di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I profughi dei territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri pubblici uffici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 11.

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione, e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 12.

I vincitori del concorso di cui all'art. 1, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati aiuto-bibliotecari in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli aiuto-bibliotecari delle università, con diritto al trattamento economico iniziale previsto dalle vigenti disposizioni.

L'amministrazione in applicazione dell'art. 23 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, già citata nelle premesse, potrà provvedere, previa approvazione delle relative graduatorie di merito, alla nomina in prova ed alla contestuale ammissione in servizio dei vincitori. I relativi provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, fatta salva la sopravvenuta inefficacia a seguito di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti. Il periodo di servizio reso fino alla notifica all'interessato della ricusazione del visto è in ogni caso retribuito. In tal caso i vincitori del concorso debbono presentare la sopracitata documentazione nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio.

Il periodo di prova ha la durata di mesi sei al termine del quale i vincitori saranno nominati in ruolo previo giudizio favorevole della commissione prevista dall'art. 5 della legge n. 808/77.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dalle disposizioni vigenti.

I vincitori non potranno ottenere il trasferimento ad altra sede nei primi cinque anni di servizio.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato e alla delegazione regionale della Corte dei conti di Bologna, per il visto e la registrazione.

Bologna, addì 22 agosto 1986

Il rettore: RINALDI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Bologna, addì 30 settembre 1986
Registro n. 65 Istruzione, foglio n. 354

Marca da bollo da L. 3.000

Modello di domanda
(da compilarsi a macchina
o a carattere stampatello)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi di Bologna - Via Zamboni, 33 - 40126 BOLOGNA

Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a tredici posti di aiuto-bibliotecario in prova, presso codesto Ateneo.

A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto risulta compilato nei seguenti riquadri: *A - B - C.*

QUADRO *A*

Cognome ....

Cognome da coniugata ....

Nome ....

Data di nascita ....
(gg.) (mese) (anno)

QUADRO *B*

Recapito delle comunicazioni relative al concorso (*) (via, piazza, numero civico, ecc.) ....

....

Comune del recapito delle comunicazioni (c.a.p., città, provincia)

....

Telefono (prefisso - numero) ....

(*) Solo nell'eventualità di recapito presso altri indicare i dati relativi alla persona presso cui si vogliono avere le comunicazioni inerenti al concorso.

QUADRO *C*

1. Cognome ....
   Cognome da coniugata ....
   Nome ....
2. Sesso (M/F) |__|
3. Luogo di nascita ....
4. Data di nascita |_|_|_|_|_|_| gg mm aa
5. Eventuale possesso titolo di elevazione del limite di età (si/no) (se si, indicare ed allegare titolo/i) (in carta libera) |_|_|
   ....
   ....
6. Comune di residenza ....
7. Residenza (via, piazza, numero civico, ecc.) ....
   ....
8. Cittadinanza italiana (si/no) |_|_|
9. Comune di iscrizione nelle liste elettorali ....
   Motivi di eventuale non iscrizione nelle liste elettorali ....
   ....
10. Precedenti penali (no/si) (se si, indicarli) .... |_|_|
    ....
    ....
11. Titolo di studio posseduto ....
    Denominazione istituto o università presso cui è stato conseguito ....
    ....
    .... Anno di conseguimento |1|9|_|_|
12. Posizione militare (da dichiarare solo se candidato di sesso maschile) ....
    ....
    ....
13. Eventuali precedenti rapporti di impiego cessati per destituzione, dispensa o decadenza (art. 127, lettera *d)*, del testo unico) (no/si)
    .... |_|_|
14. Lingua straniera prescelta per la prova scritta (a scelta: francese - inglese - tedesco) ....

Il sottoscritto si impegna a notificare tempestivamente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, le eventuali variazioni del recapito per le comunicazioni relative al concorso.

Il sottoscritto dichiara inoltre, di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare qualsiasi sede dell'Università di Bologna.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che l'amministrazione non risponde per eventuali disguidi postali, né per la mancata comunicazione — da effettuare con le modalità previste dal bando di concorso — dell'eventuale cambio di residenza o del recapito delle comunicazioni, indicati nella presente domanda.

....
(luogo) (data)

....
(firma da autenticare)

Spazio riservato per l'autenticazione della firma

ALLEGATO 1

TITOLI CHE DANNO DIRITTO
A PREFERENZA A PARITÀ DI MERITO

1) Insigniti di medaglia al valore militare.
2) Mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti.
3) Mutilati ed invalidi per fatto di guerra e profughi.
4) Mutilati ed invalidi per servizio.
4-*bis*) Mutilati ed invalidi per lavoro.
5) Orfani di guerra.
6) Orfani dei caduti per fatto di guerra.
7) Orfani dei caduti per servizio.
8) Orfani dei caduti per lavoro.
9) Feriti in combattimento.
10) Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa.
11) Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi.
12) Figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti.
13) Figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra.
14) Figli dei mutilati e degli invalidi per servizio.
15) Figli dei mutilati e degli invalidi per lavoro.
16) Le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra.
17) Madri e vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra.
18) Madri e vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio.
19) Madri e vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti per lavoro.
20) Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.
21) Coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso.
22) I coniugi con riguardo al numero dei figli.
23) I mutilati ed invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza sarà determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;
c) dall'età.

86A8245

Concorso a cinque posti di segretario presso l'Università di Bologna

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 5 giugno 1965, n. 698;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 20 marzo 1980, n. 75;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, convertito nella legge 24 luglio 1981, n. 391;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Vista la nota ministeriale n. 2008 del 4 giugno 1986, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha confermato l'assegnazione di tre posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto delle segreterie universitarie;

Vista la nota ministeriale n. 2677 del 12 agosto 1986, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha confermato l'assegnazione di quattro posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto delle segreterie universitarie;

Considerato che sul posto della Chiavellati Mirella è stata nominata la sig.ra Fiorito Maria Pia, trasferita dall'Università di Trieste dal 28 marzo 1986 e che sul posto del sig. Tanese Cataldo è stata nominata la sig.ra Capponi Tiziana, idonea del concorso medesimo;

Accertata la disponibilità dei posti;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, a cinque posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto (sesta qualifica funzionale) delle segreterie universitarie, presso questo Ateneo.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo grado, diploma di qualifica per segretaria d'azienda o addetto alla segreteria d'azienda, per contabile d'azienda o addetto alla contabilità d'azienda e per corrispondente commerciale in lingue estere rilasciati dagli istituti professionali di Stato o legalmente riconosciuti, nonché la licenza di scuola tecnica a tipo commerciale rilasciata dalle soppresse scuole tecniche a tipo commerciale statali o legalmente riconosciute;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti, fermo restando il limite massimo di anni 45 per gli appartenenti alle categorie previste dalla legge n. 482/1968; si prescinde dai suddetti limiti massimi di età nei confronti del personale di ruolo dello Stato;

c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) godimento dei diritti politici;

e) idoneità fisica all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I predetti requisiti di ammissione debbono essere tutti posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con motivato decreto rettorale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte sul prestampato allegato debitamente bollato, o su carta legale, contenente tutte le dichiarazioni prescritte, dovranno essere indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi di Bologna - Via Zamboni, 33 - Bologna e dovranno essere inviate all'Università stessa entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal presente articolo.

Art. 4.

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare sotto la sua personale responsabilità, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, a pena di esclusione:

a) nome e cognome (scritto in stampatello se la domanda non sia dattiloscritta; le aspiranti coniugate dovranno indicare anche il cognome da nubile);

b) la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal precedente art. 2, lettera *b)*, dovranno indicare ed allegare, al fine dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite medesimo);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il possesso del titolo di studio come da art. 2, lettera *a)*, del bando, il relativo anno di conseguimento e l'istituto presso il quale è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso;

l) di essere disposti in caso di nomina, a prestare servizio presso qualsiasi sede dell'Università di Bologna.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal cancelliere giudiziario o dal segretario comunale ovvero da altro funzionario incaricato dal sindaco (art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

La commissione giudicatrice sarà nominata dal rettore e composta ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio e si effettueranno in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) nozioni di diritto civile;
2) nozioni di diritto amministrativo.

Il colloquio verterà sulle materie delle prove scritte e su quelle seguenti:

1) nozioni di diritto costituzionale;
2) nozioni generali di legislazione universitaria con particolare riferimento al funzionario degli organi accademici ed ai servizi delle segreterie universitarie.

Art. 7.

Questa Università darà notizia del luogo, del giorno e dell'ora in cui si svolgeranno le prove d'esame.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione può disporre, in ogni momento, con decreto rettorale motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Saranno ammessi al colloquio solo i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio viene data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non avrà ottenuto una votazione di almeno 6/10.

Le sedute della commissione esaminatrice durante lo svolgimento del colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto che ciascuno ha riportato.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario è affisso nell'albo della sede di esame.

Art. 8.

Per sostenere le prove suddette i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria, se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 9.

I candidati che abbiano superato il colloquio ed indendano far valere i titoli di preferenza o precedenza sono tenuti a presentare o a far pervenire, entro il termine di venti giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio all'Università degli studi di Bologna, la certificazione relativa all'appartenenza ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le suddette certificazioni dovranno essere presentate in originale o in fotocopia autenticata, purchè in regola con le vigenti norme fiscali.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande (allegato 1).

Art. 10.

Espletate le prove del concorso, la commissione formula la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, costituita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e nel colloquio.

Con decreto rettorale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle preferenze, sarà approvata la graduatoria generale di merito e si procederà a dichiarare sia i vincitori sia gli idonei.

La graduatoria generale di merito del concorso e quella dei vincitori, saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, ai fini dell'accertamento nei loro confronti dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno tenuti a presentare al rettore dell'Università degli studi di Bologna, pena la decadenza dalla nomina, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i sottoelencati documenti. Tali docu-

menti redatti in carta legale, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante:

1) estratto riassunto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato);

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana;

3) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autentica di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale (art. 2, lettera *a)*, del bando);

6) copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare o certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7) fotografia recente del candidato con firma autenticata;

8) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati, debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato medico, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 7), 8) e la copia dello stato matricolare, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data di ricevimento della rettorale con cui sono stati richiesti.

I certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre la domanda di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I profughi dei territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri pubblici uffici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 12.

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione, e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 13.

I vincitori del concorso di cui all'art. 1, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati segretari in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo delle segreterie universitarie (sesta qualifica funzionale) con diritto al trattamento economico iniziale previsto dalle vigenti disposizioni.

L'amministrazione in applicazione dell'art. 23 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, già citata nelle premesse, potrà provvedere, previa approvazione delle relative graduatorie di merito, alla nomina in prova ed alla contestuale ammissione in servizio dei vincitori. I relativi provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, fatta salva la sopravvenuta inefficacia a seguito di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti. Il periodo di servizio reso fino alla notifica all'interessato della ricusazione del visto è in ogni caso retribuito. In tal caso i vincitori del concorso debbono presentare la sopracitata documentazione nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio.

Il periodo di prova ha la durata di mesi sei al termine del quale i vincitori saranno nominati in ruolo previo giudizio favorevole della commissione prevista dall'art. 5 della legge n. 808/77.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dalle disposizioni vigenti.

I vincitori non potranno ottenere il trasferimento ad altra sede nei primi cinque anni di servizio.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato e alla delegazione regionale della Corte dei conti di Bologna, per il visto e la registrazione.

Bologna, addì 22 agosto 1986

Il rettore: RINALDI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Bologna, addì 30 settembre 1986
Registro n. 65 Istruzione, foglio n. 353

Marca da bollo da L. 3.000

Modello di domanda
(da compilarsi a macchina
o a carattere stampatello)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi di Bologna - Via Zamboni, 33 - 40126 BOLOGNA

Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a cinque posti di segretario in prova, presso codesto Ateneo.

A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto risulta compilato nei seguenti riquadri: *A - B - C*.

QUADRO *A*

Cognome ....
Cognome da coniugata ....
Nome ....
Data di nascita ....
(gg.) (mese) (anno)

QUADRO *B*

Recapito delle comunicazioni relative al concorso (*) (via, piazza, numero civico, ecc.) ....
....
Comune del recapito delle comunicazioni (c.a.p., città, provincia)
....
Telefono (prefisso - numero) ....

(*) Solo nell'eventualità di recapito presso altri indicare i dati relativi alla persona presso cui si vogliono avere le comunicazioni inerenti al concorso.

QUADRO *C*

1. Cognome..
   Cognome da coniugata..
   Nome..
2. Sesso (M/F) |__|
3. Luogo di nascita..
4. Data di nascita |_|_|_|_|_|_| gg mm aa
5. Eventuale possesso titolo di elevazione del limite di età (si/no) (se si, indicare ed allegare titolo/i) (in carta libera) |_|_|
   ....
   ....
6. Comune di residenza..
7. Residenza (via, piazza, numero civico, ecc.)..
   ....
8. Cittadinanza italiana (si/no) |_|_|
9. Comune di iscrizione nelle liste elettorali..
   Motivi di eventuale non iscrizione nelle liste elettorali..
   ....
10. Precedenti penali (no/si) (se si, indicarli).. |_|_|
    ....
    ....
11. Titolo di studio posseduto..
    Denominazione istituto o università presso cui è stato conseguito..
    ....
    .... Anno di conseguimento |1|9|_|_|
12. Posizione militare (da dichiarare solo se candidato di sesso maschile)..
    ....
    ....
13. Eventuali precedenti rapporti di impiego cessati per destituzione, dispensa o decadenza (art. 127, lettera *d),* del testo unico) (no/si)
    .... |_|_|

Il sottoscritto si impegna a notificare tempestivamente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, le eventuali variazioni del recapito per le comunicazioni relative al concorso.

Il sottoscritto dichiara inoltre, di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare qualsiasi sede dell'Università di Bologna.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che l'amministrazione non risponde per eventuali disguidi postali, né per la mancata comunicazione — da effettuare con le modalità previste dal bando di concorso — dell'eventuale cambio di residenza o del recapito delle comunicazioni, indicati nella presente domanda.

....

(luogo) (data) (firma da autenticare)

Spazio riservato per l'autenticazione della firma

ALLEGATO 1

TITOLI CHE DANNO DIRITTO
A PREFERENZA A PARITÀ DI MERITO

1) Insigniti di medaglia al valore militare.
2) Mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti.
3) Mutilati ed invalidi per fatto di guerra e profughi.
4) Mutilati ed invalidi per servizio.
4-*bis*) Mutilati ed invalidi per lavoro.
5) Orfani di guerra.
6) Orfani dei caduti per fatto di guerra.
7) Orfani dei caduti per servizio.
8) Orfani dei caduti per lavoro.
9) Feriti in combattimento.
10) Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa.
11) Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi.
12) Figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti.
13) Figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra.
14) Figli dei mutilati e degli invalidi per servizio.
15) Figli dei mutilati e degli invalidi per lavoro.
16) Le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra.
17) Madri e vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra.
18) Madri e vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio.
19) Madri e vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti per lavoro.
20) Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.
21) Coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso.
22) I coniugi con riguardo al numero dei figli.
23) I mutilati ed invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza sarà determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;
c) dall'età.

86A8244

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università della Basilicata - Potenza.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università della Basilicata - Potenza, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 117, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 339 dell'11 dicembre 1984, si svolgeranno presso l'Università della Basilicata, via Nazario Sauro, n. 85, Potenza, secondo il seguente calendario:
prima prova scritta: 2 dicembre 1986, ore 14;
seconda prova: 3 dicembre 1986, ore 9,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università della Basilicata - Potenza, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 121, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 339 dell'11 dicembre 1984, si svolgeranno presso l'Università della Basilicata, via Nazario Sauro, n. 85, Potenza, secondo il seguente calendario:
prima prova scritta: 25 novembre 1986, ore 9;
seconda prova: 26 novembre 1986, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università della Basilicata - Potenza, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 145, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 339 dell'11 dicembre 1984, si svolgeranno presso l'Università della Basilicata, via Nazario Sauro, n. 85, Potenza, secondo il seguente calendario:
prima prova scritta: 3 dicembre 1986, ore 9;
seconda prova: 4 dicembre 1986, ore 9.

86A8412

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a cinque posti di ricercatore universitario presso l'Università del Molise - Campobasso.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di ricercatore universitario presso l'Università del Molise - Campobasso, facoltà di scienze economiche e sociali, gruppo di discipline n. 5, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 21 giugno 1985, si svolgeranno presso il convitto nazionale «Mario Pagano», via Vittorio Veneto, 3, Campobasso, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 24 novembre 1986, ore 10;
seconda prova scritta o pratica: 25 novembre 1986, ore 9.

86A8413

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso il Politecnico di Torino.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso il Politecnico di Torino, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 129, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1986, si svolgeranno presso il Politecnico - facoltà di ingegneria - dipartimento di scienza dei materiali e ingegneria chimica - corso Duca degli Abruzzi, 24, Torino, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 27 novembre 1986, ore 9;
seconda prova scritta: 28 novembre 1986, ore 9.

86A8414

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Diari delle prove scritte dei concorsi speciale, per esami, e pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di due posti nella qualifica di primo dirigente nel ruolo tecnico del Corpo delle miniere.

Le prove scritte del concorso speciale, per esami, per il conferimento di un posto disponibile al 31 dicembre 1985, nella qualifica di primo dirigente nel ruolo tecnico del Corpo delle miniere - ingegneri - di cui al quadro *G* della tabella XIV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, avranno luogo nei giorni 29 e 30 gennaio 1987, con inizio alle ore 8,30, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali, primo piano, stanza 51 (parlamentino), via Molise, 2, Roma.

Le prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto disponibile al 31 dicembre 1985, nella qualifica di primo dirigente nel ruolo tecnico del Corpo delle miniere - ingegneri - di cui al quadro *G* della tabella XIV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, avranno luogo nei giorni 19 e 20 febbraio 1987, con inizio alle ore 8,30, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali, primo piano, stanza 31 (parlamentino), via Molise, 2, Roma.

86A8197

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di venti sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo tecnico dell'Esercito da assegnare alla Scuola di applicazione di Torino, riservato ai giovani che abbiano sostenuto con esito favorevole gli esami del biennio propedeutico di ingegneria.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito e successive modificazioni;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione ed il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la determinazione ministeriale 1° novembre 1981 con la quale si è provveduto a dare attuazione all'art. 13, ultimo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, sopracitata;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53, concernente il riordinamento degli studi di facoltà di ingegneria;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente provvedimenti urgenti per l'università;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione delle firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66, concernente l'ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per titoli e per esami, per la nomina di venti sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo tecnico dell'Esercito, riservato ai giovani che abbiano sostenuto con esito favorevole gli esami del biennio propedeutico di ingegneria, da assegnare alla Scuola di applicazione di Torino e da ammettere alla frequenza del terzo anno dei corsi di studi per il conseguimento della laurea in ingegneria presso il Politecnico di Torino.

I posti messi a concorso sono così ripartiti:

dieci per il corso di laurea in ingegneria elettronica;
dieci per il corso di laurea in ingegneria meccanica.

I posti riservati al corso di laurea in ingegneria elettronica eventualmente non ricoperti potranno essere devoluti in aumento a quelli previsti per il corso di laurea in ingegneria meccanica e viceversa.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani di sesso maschile, anche se alle armi, in possesso del titolo di studio previsto dal precedente articolo, che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) non abbiano superato, al 31 dicembre 1986, il ventiseiesimo anno di età. Gli aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si cumulano con detto limite massimo di età;

b) siano in possesso della piena idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare incondizionato quali ufficiali ed abbiano statura non inferiore a m 1,63.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata e sottoscritte dai candidati, dovranno essere indirizzate e fatte pervenire, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - 1ª Divisione:

direttamente, se trattasi di giovani non ancora incorporati o di militari in congedo;

tramite il comando del reparto od ente da cui dipendono, se trattasi di militari alle armi.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine suddetto, presentare la domanda alla competente autorità diplomatica o consolare.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

il corso di laurea prescelto tra quelli indicati nel precedente art. 1;
la data ed il luogo di nascita;
il posssesso della cittadinanza italiana;
il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
le eventuali condanne riportate;
la posizione militare;
l'indirizzo. Ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata tempestivamente al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da omessa o tardiva notificazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici;
lo stato civile;
l'eventuale possesso dei requisiti che diano luogo all'applicazione dei benefici previsti dal successivo art. 13;
documenti e titoli allegati alla domanda.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante (o dalla competente autorità diplomatica o consolare, se il concorrente risiede all'estero).

Se l'aspirante è in servizio militare, la di lui firma dovrà essere autenticata dal comandante del reparto od ente dal quale dipende.

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio o da dichiarazione del comando del reparto od ente presso il quale il concorrente è in forza.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro o data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Ai fini della valutazione dei titoli di cui all'art. 11 del presente bando, i concorrenti dovranno produrre a corredo della domanda di ammissione al concorso un certificato, in carta bollata, rilasciato dalla competente università od istituto superiore, comprovante il titolo di studio richiesto al precedente art. 1 (cioè superamento degli esami del biennio propedeutico di ingegneria).

Nel certificato predetto dovranno risultare i voti riportati nelle singole materie, elencate secondo il piano annuale di studi del corso di laurea frequentato.

I giovani provvisti di titolo di studio estero allegheranno un programma dettagliato degli studi compiuti e di quelli ancora da compiere per conseguire la laurea. L'autorità diplomatica o consolare dovrà apporre il visto su ciascun documento ed aggiungere una esplicita dichiarazione dalla quale risulti a quali successivi corsi di studi dia adito, nello stato in questione, il titolo presentato.

Alla domanda il concorrente dovrà allegare il piano di studi da lui previsto per conseguire la laurea in ingegneria ed approvato dalla facoltà per i cinque anni, aggiornato fino all'ultimo anno di iscrizione, nonché tutti quei documenti che ritenesse utili ai fini della valutazione dei titoli di cui al primo comma, lettere *c)* e *d)*, dell'art. 11 del presente bando.

L'amministrazione militare si riserva di apportare modifiche ai piani di studio previsti dai vincitori del concorso.

Art. 5.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti.

Art. 6.

Per gli accertamenti fisio-psico-attitudinali i concorrenti saranno invitati a presentarsi presso il comando della Scuola di applicazione di Torino.

Saranno eliminati dal concorso i candidati che senza giustificato motivo non si presentassero nei giorni per ciascuno fissati.

Art. 7.

L'idoneità fisica al servizio militare dei concorrenti sarà accertata mediante visita medico-collegiale presso l'ospedale militare di Torino.

La commissione per la visita medico-collegiale sara composta dal direttore dell'ospedale (presidente) e da due ufficiali medici in servizio permanente effettivo (membri), dei quali uno potrà essere subalterno.

Il giudizio sarà comunicato agli interessati seduta stante e il relativo verbale sarà subito trasmesso al Ministero.

Per i concorrenti residenti all'estero, le ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni designeranno per la visita due medici fiduciari cui spetta il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale, che deve essere vistato dalle predette autorità.

I concorrenti dichiarati inabili alla visita medico-collegiale, sempreché ne abbiano fatto richiesta per iscritto seduta stante, saranno sottoposti a visita medica di appello presso il comando dei servizi sanitari del Comando regione militare nord-ovest di Torino, da parte di una commissione composta dal direttore di sanità del Comando regione militare nord-ovest (presidente) e da due ufficiali medici superiori in servizio permanente (membri), esclusi quelli che eventualmente avessero fatto parte della prima commissione.

Il giudizio di appello per i concorrenti residenti all'estero sarà devoluto ad apposita commissione nominata dal Ministero della difesa (ufficio del capo del Corpo sanitario dell'Esercito).

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello o che ad essa abbiano rinunciato saranno eliminati dal concorso.

In ogni caso il Ministero si riserva la facoltà di far sottoporre i candidati a visita medica presso il collegio medico-legale.

Art. 8.

Gli aspiranti dichiarati fisicamente idonei verranno sottoposti agli accertamenti per essere riconosciuti in possesso della idoneità psico-attitudinale al servizio militare incondizionato quali ufficiali in servizio permanente effettivo.

Detti accertamenti saranno effettuati a cura di un gruppo selettore nominato dal Ministero.

Il giudizio riportato negli accertamenti psicologici è definitivo e pertanto i candidati giudicati non idonei saranno eliminati dal concorso.

Art. 9.

Alle visite mediche, agli accertamenti psico-attitudinali ed agli esami i concorrenti dovranno esibire la carta d'identità o altro documento di riconoscimento munito di fotografia rilasciato da una amministrazione dello Stato.

Art. 10.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata una commissione per la valutazione dei titoli e per gli esami così composta:

dal comandante del reparto corsi della Scuola di applicazione, presidente;

da tre ufficiali in servizio permanente, di grado non inferiore a tenente colonnello, di cui due del Corpo tecnico dell'Esercito, membri;

da tre docenti civili appartenenti al personale insegnante della Scuola di applicazione o dell'Accademia militare, membri;

da un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a capitano o da un funzionario civile della carriera direttiva amministrativa, segretario senza diritto a voto.

Art. 11.

I titoli da valutare sono i seguenti:

a) titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso;
b) servizio militare;
c) titoli accademici o tecnici posseduti in aggiunta al titolo richiesto per l'ammissione al concorso;
d) pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico.

Per la valutazione dei titoli sopraelencati è assegnato un massimo di 30 punti ripartiti nel modo seguente:

20 punti per i titoli indicati alla lettera *a)*;
6 punti per i titoli indicati alla lettera *b)*;
2 punti per i titoli indicati alla lettera *c)*;
2 punti per i titoli indicati alla lettera *d)*.

Tali titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per i titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso verrà attribuito a ciascun concorrente il punteggio risultante dalla media aritmetica dei voti riportati nelle materie di studio.

A tale punteggio verrà aggiunto quello degli altri titoli per la cui valutazione si procederà sulla base dei criteri preventivamente determinati ed analiticamente descritti in apposito verbale preliminare.

Art. 12.

Gli esami di concorso consisteranno nelle prove scritte sotto elencate:

a) una prova di cultura generale su argomenti di carattere storico, geografico, sociale, politico ed economico di attualità;

b) una prova di cultura tecnico-scientifica sugli argomenti di maggior rilevanza delle materie d'esame del biennio propedeutico di ingegneria.

Nella prova di cui alla lettera *b)* del precedente comma sarà data a ciascun candidato la possibilità di scegliere un enunciato fra tre vertenti su: 1) analisi matematica e geometria; 2) fisica e meccanica razionale; 3) chimica.

Il tempo massimo concesso per lo svolgimento delle prove è fissato in otto ore.

Le prove avranno luogo in Torino presso la Scuola di applicazione, via Arsenale n. 22, alle ore otto dei giorni 3 e 4 marzo 1987.

Eventuali modificazioni della sede e delle date di svolgimento delle prove scritte saranno rese note con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 20 febbraio 1987; nello stesso avviso si potrà rinviare tale pubblicazione ad una successiva* Gazzetta Ufficiale.

La pubblicazione di cui sopra avrà valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione disposta ai sensi dei precedenti articoli 5, 7 e 8 sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte d'esame nella sede e nei giorni suddetti alle ore 7,30, muniti di carta d'identità od altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Essi dovranno portare l'occorrente per scrivere, ad eccezione della carta che sarà loro fornita sul posto, e potranno avere al seguito ed utilizzare durante le prove un dizionario della lingua italiana, le tavole dei logaritmi ed un calcolatore elettronico tascabile non programmabile.

I candidati assenti al momento dell'appello saranno senz'altro eliminati dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.

I candidati che, qualunque ne sia la causa, non si presentassero ad una prova saranno considerati rinuncianti e quindi eliminati dal concorso.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove saranno osservate le disposizioni degli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le prove d'esame si intenderanno superate se il candidato avrà conseguito in ciascuna di esse un punto non inferiore a 18/30.

La votazione complessiva sarà stabilita sommando il punto riportato dal candidato nella valutazione dei titoli con la media dei voti riportati nelle due prove scritte d'esame.

Art. 13.

I candidati che abbiano sostenuto le prove scritte dovranno far pervenire direttamente al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, entro il quindicesimo giorno dalla data di tali prove, i documenti comprovanti l'eventuale possesso dei titoli che diano luogo, a parità di merito, all'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni in favore dei profughi, degli orfani di guerra o per servizio e dei figli dei mutilati e invalidi di guerra o per servizio o assimilati.

Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato ed a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 14.

Le graduatorie di merito dei concorrenti dichiarati idonei saranno formate dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze di cui al precedente art. 13.

Le graduatorie di cui sopra saranno approvate con decreto ministeriale e pubblicate nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 15.

Gli idonei che nelle graduatorie saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso per ciascun corso di laurea saranno dichiarati vincitori e nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo tecnico dell'Esercito con anzianità assoluta nel grado stabilita dal decreto di nomina, il quale sarà immediatamente esecutivo, salva la sopravvenuta inefficacia per ricusazione del visto di legittimità da parte della Corte dei conti.

I vincitori saranno invitati ad assumere servizio, in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Art. 16.

Ai fini dell'accertamento di cui al precedente art. 15, secondo comma, gli interessati, entro il primo mese di servizio, dovranno produrre al comando della Scuola di applicazione (che provvederà ad inviarli immediatamente al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - 1ª Divisione) i seguenti documenti in carta bollata:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna della cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;
5) dichiarazione, con firma autenticata, intesa ad assumere l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo minimo di otto anni (art. 5 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414).

I certificati di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La documentazione eventualmente incompleta o affetta da vizio sanabile dovrà essere regolarizzata dagli interessati, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla ricezione dell'apposito invito dell'amministrazione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1986

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1986
Registro n. 32 Difesa, foglio n. 179

86A8246

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti tecnici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico suindicato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista, in particolare, la tabella XII, quadri *C* e *D*, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1974, recante modificazioni delle funzioni dirigenziali tecniche della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Vista la legge 18 ottobre 1978, n. 625, con la quale, fra l'altro, sono state ulteriormente modificate le funzioni dirigenziali previste per la predetta Direzione generale della tabella XII, quadri *C* e *D*, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente norme di accesso alla dirigenza statale;

Ritenuto che alla data del 31 dicembre 1985 nella qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti tecnici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione risultavano disponibili nove posti da conferire, a norma dell'art. 6 della suindicata legge n. 301/1984, come appresso indicato:

quattro posti mediante concorso speciale, per esami;
tre posti mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;
due posti mediante concorso pubblico, per titoli ed esami;

Visto il decreto ministeriale n. 622 di pari data del presente con il quale vengono banditi il concorso speciale, per esami ed il concorso di accesso ai corsi di formazione dirigenziale per la copertura dei posti vacanti nella suindicata qualifica alla scadenza del 31 dicembre 1985;

Ritenuto che occorre ora procedere all'emanazione del bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura dei due posti riservati a quest'ultima forma concorsuale;

Decreta:

Art. 1.

Posti conferibili e condizioni di ammissibilità

In applicazione dell'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301, è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti tecnici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con decorrenza della nomina dal 1° gennaio 1986.

Al concorso suddetto sono ammessi, a domanda, purchè in possesso del diploma di laurea in ingegneria e della relativa abilitazione professionale:

a) gli impiegati della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che abbiano compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera;
b) i dipendenti da pubbliche amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, o da enti pubblici appartenenti a carriera o a qualifica direttiva o alla prima qualifica professionale di cui all'art. 16, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, i quali abbiano compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera o qualifica direttiva;
c) i professori universitari di ruolo, i ricercatori universitari con almeno due anni di effettivo servizio, gli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i quali esplichino la propria attività didattica o di ricerca in una delle discipline attinenti alla laurea sopra specificata;
d) i dirigenti di imprese pubbliche e private con almeno cinque anni di servizio nella funzione direttiva esplicata in settori attinenti alla laurea suindicata;
e) i liberi professionisti che risultino iscritti da almeno cinque anni nel relativo albo professionale.

Le anzianità richieste alle diverse categorie di partecipanti devono essere possedute dai singoli aspiranti alla data del 31 dicembre 1985.

Gli aspiranti all'ammissione al concorso, non dipendenti da pubbliche amministrazioni, devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non superiore ai 35 anni, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti;

3) godimento dei diritti politici;

4) idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso ai sensi dell'art. 127, lettera *d*, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso devono essere posseduti sia alla data della nomina che a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 2.

Domande di ammissione

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, gli aspiranti dovranno presentare, domanda di ammissione in bollo indirizzata al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - I Direzione centrale personale - Divisione 12 - 00100 Roma.

Sono esenti dal bollo le domande dei candidati appartenenti ai ruoli della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al suddetto Ministero, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

La data di arrivo della domanda sarà stabilita e comprovata dal bollo a data che, a cura dell'indicata I Direzione centrale personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità:

a) la qualifica, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, nonché l'indirizzo con l'esatta indicazione del numero di avviamento postale al quale chiede che gli sia trasmessa ogni comunicazione per la durata del concorso. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa;

b) l'amministrazione statale o l'ente pubblico o l'impresa di appartenenza o la libera professione esercitata, nonché la carriera o la qualifica direttiva o la qualifica professionale o la qualifica dirigenziale di appartenenza;

c) il possesso dell'anzianità prescritta all'art. 1 del presente bando per le diverse categorie di partecipanti al concorso;

d) il possesso del diploma di laurea in ingegneria e della relativa abilitazione professionale;

e) il possesso di titoli valutabili fra quelli elencati al successivo art. 3;

f) la propria disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio gli venga assegnata.

I candidati non dipendenti da pubbliche amministrazioni dovranno altresì dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità:

a) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) di non aver superato alla data di scadenza del bando i 35 anni di età o di avere titolo, specificandone i motivi, alla elevazione di tale limite ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

c) di godere dei diritti politici (indicando il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalla liste medesime);

d) di non aver riportato condanne penali e, in caso affermativo, specificare le condanne eventualmente riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;

e) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

f) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

La firma posta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, da un segretario comunale od altro funzionario incaricato dal sindaco; per coloro che si trovino all'estero, dalla competente autorità consolare.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i candidati appartenenti agli uffici provinciali della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, i superiori gerarchici sono: il direttore dell'ufficio, ovvero il coordinatore o il capo del personale. Per i direttori degli uffici periferici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, la firma dovrà essere vistata dal coordinatore o dal capo del personale.

Non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni sopra precisate circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato si prescinde dal limite di età.

Art. 3.

Elenco dei titoli

Le domande per l'ammissione al concorso devono contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data del 31 dicembre 1985 e che, a giudizio dell'interessato, possano formare oggetto di valutazione ai fini del concorso.

I titoli stessi dovranno essere allegati alla domanda in originale o in copia autenticata da un notaio o da un segretario comunale o altro funzionario delegato dal sindaco.

Non si terrà conto dei titoli elencati ma non allegati alla domanda.

Non si terrà altresì conto dei titoli non autenticati nella forma soprascritta.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a titoli allegati a domande di partecipazione a concorsi precedenti.

Alla domanda dovrà essere altresì allegata:

a) copia autenticata dei rapporti informativi relativi all'ultimo quinquennio, per il personale statale non appartenente alla carriera direttiva tecnica della Direzione generale dalla motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

b) per il personale non statale, un *curriculum* individuale rilasciato dall'ente di appartenenza che, oltre la qualifica rivestita e l'anzianità di servizio posseduta, contenga elementi di giudizio, ove possibile, analoghi a quelli previsti dal primo comma dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, con riferimento, tra l'altro, alla qualità del servizio prestato, alla capacità organizzativa, al rendimento, alla capacità professionale ed all'attitudine ad assumere maggiori responsabilità;

c) un *curriculum* individuale redatto direttamente dall'interessato sotto la propria responsabilità, secondo le modalità di cui al precedente punto *b*), per i liberi professionisti, i quali dovranno altresì allegare un attestato di iscrizione all'albo professionale con l'indicazione dell'anzianità di iscrizione.

Art. 4.

Valutazione dei titoli e prove d'esame

Il concorso consisterà nella valutazione dei titoli di servizio, culturali e professionali, nonché in due prove scritte ed in un colloquio.

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame e sarà effettuata, sulla base dei documenti prodotti dai candidati, per le categorie che vengono qui di seguito indicate:

a) incarichi o servizi speciali attribuiti dall'amministrazione e comunque attinenti ai compiti di istituto della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione svolti in Italia o all'estero;

b) lavori originali attinenti all'attività dell'amministrazione cui si concorre;
c) pubblicazioni scientifiche inerenti ai compiti di istituto della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
d) corsi di qualificazione o di specializzazione utilizzabili nella amministrazione che ha bandito il concorso;
e) specializzazioni post-laurea;
f) altri titoli culturali.

Per i titoli stessi non potrà essere attribuito un punteggio superiore a 5 decimi, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Una delle due prove scritte, a contenuto tecnico-pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'amministrazione che bandisce il concorso.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà sulle seguenti materie:

tecnica delle costruzioni;
progettazione e costruzione di veicoli stradali e ferroviari.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie previste per le prove scritte.

Il colloquio non si intenderà superato se il voto riportato sarà inferiore a otto decimi.

Il punteggio finale sarà costituito dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle due prove scritte, dal voto riportato nel colloquio e dal punteggio della valutazione dei titoli.

La graduatoria, formata sulla base dei punteggi finali conseguiti dai singoli candidati, sarà approvata con decreto ministeriale.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i candidati classificatisi ai primi due posti nella relativa graduatoria.

La nomina dei vincitori del concorso pubblico avrà decorrenza giuridica dal 1° gennaio 1986 e decorrenza economica dal giorno di effettiva immissione nell'ufficio.

Essi seguiranno nel ruolo organico i vincitori del concorso speciale per esami, del rispettivo ciclo relativo ai posti vacanti, al 31 dicembre 1985.

Art. 5.

Diario delle prove scritte, comunicazioni e documenti di identità

L'ordine di svolgimento delle prove scritte del concorso, che avrà luogo in Roma, sarà stabilito dalla commissione esaminatrice.

Il diario delle prove anzidette sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima del loro inizio e sarà pubblicato, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso, quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato; la fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;
b) tessera di riconoscimento modello AT e BT se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure fa parte della famiglia di un dipendente statale;
c) tessera postale;
d) patente automobilistica;
e) porto d'armi;
f) passaporto;
g) carta d'identità.

I documenti suddetti non devono essere scaduti per decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati ammessi, non meno di venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerla.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

Art. 6.

Titoli preferenziali

I candidati che abbiano superato il colloquio e intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni e integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - I Direzione centrale personale - Divisione 12 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorrerà dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I concorrenti classificatisi ai primi due posti della graduatoria dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - I Direzione centrale personale - Divisione 12 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione e sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) il diploma di laurea ed il diploma di abilitazione all'esercizio della professione, entrambi in originale oppure in copia autenticata nei modi previsti dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed in regola con il bollo;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo, rilasciato dall'ufficio di stato civile del comune di origine. Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare, redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

Qualora il candidato abbia titolo ad avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età previsti dalle norme vigenti, egli produrrà i documenti prescritti salvo che non siano già stati presentati per ottenere i benefici di preferenza nella nomina, ai sensi del precedente articolo;

3) certificato di cittadinanza italiana, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine e di residenza, oppure dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato in bollo del sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in bollo, rilasciato dalla procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio, in base al luogo di nascita;

6) certificato medico in bollo, rilasciato, dalla U.S.L. di appartenenza dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso una struttura pubblica.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro, e che possano sopportare qualsiasi clima.

Per i candidati invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio, invalidi civili e mutilati e invalidi di lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dalla U.S.L. di appartenenza dell'aspirante e contenere, oltre una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obbiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

7) il candidato, se di sesso maschile, produrrà ai fini della certificazione della sua posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti appresso indicati ed in regola con il bollo, tenendo presente che non è valida la presentazione, in loro vece, del foglio di congedo:

stato di servizio militare;
foglio matricolare militare;
certificato di esito di leva.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione ad altri concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì, che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di decorrenza della nomina ed a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Il candidato, se dipendente statale di ruolo, si limiterà a produrre i seguenti documenti, in bollo:

a) diploma di laurea in ingegneria e relativa abilitazione professionale,

b) certificato medico;

c) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata, ed autenticata.

I candidati appartenenti alla carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, sono esonerati dal presentare i predetti documenti.

Art. 8.

Commissioni di esami

Con separato decreto del Ministro dei trasporti si provvederà a determinare la composizione della commissione esaminatrice ed alla nomina dei relativi membri.

Art. 9.

Norme applicabili

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 settembre 1986

Il Ministro: SIGNORILE

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1986
Registro n. 9 Trasporti, foglio n. 208

86A8479

CORTE DEI CONTI

Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, a sei posti di referendario da destinare alle delegazioni regionali per il Piemonte, la Liguria e la Toscana.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico approvato con il menzionato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il proprio decreto in data 29 gennaio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 4 marzo 1986, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli ed esami, a sei posti di referendario della Corte dei conti da destinare alle delegazioni regionali per il Piemonte, la Liguria e la Toscana;

Visto il proprio decreto in data 29 marzo 1986 di nomina della commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto il proprio decreto in data 17 maggio 1986 di sostituzione di un membro della commissione medesima;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, a sei posti di referendario della Corte dei conti, da destinare alle delegazioni regionali per il Piemonte, la Liguria e la Toscana, indetto con decreto presidenziale 29 gennaio 1986:

1) Bogetti Ermete	punti	120.000
2) Zuccheretti Cristina	»	119,275
3) Salamone Tommaso	»	113.250
4) Scudieri Antonio	»	111.150
5) Miele Tommaso	»	111.000

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto nel seguente ordine e sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte dei conti, i candidati:

1) Bogetti Ermete;
2) Zuccheretti Cristina;
3) Salamone Tommaso;
4) Scudieri Antonio;
5) Miele Tommaso.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo di questa Corte per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1986

Il Presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1986
Registro n. 11 Presidenza, foglio n. 57

86A8452

Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami a quindici posti di referendario

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico approvato con il menzionato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il proprio decreto in data 27 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1986, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli ed esami, a quindici posti di referendario della Corte dei conti;

Visto il proprio decreto in data 13 marzo 1986 di nomina della commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto il proprio decreto in data 13 settembre 1986 di integrazione della commissione esaminatrice, dei membri esterni per la prova orale di lingua inglese e francese;

Visto il proprio decreto in data 16 settembre 1986 di sostituzione del membro esterno di lingua francese;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, a quindici posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 27 dicembre 1985:

1) Portoghese Filippo	punti	125,45
2) Spiezia Lydia Ada Orsola	»	123,15
3) Greco Costantino	»	120,25
4) Lupone Federico	»	119,55
5) Frittella Antonio	»	118,25
6) Chiarotti Valeria	»	117,80
7) Bogetti Ermete Francesco	»	117,10
8) Di Salvo Silvano	»	116,90
9) D'Amaro Francesco	»	116,15
10) Longo Alberto	»	115,45
11) Puglisi Attilio	»	113,00
12) Lucchetti Balsamo Orietta	»	112,10
13) De Carli Maria Luisa	»	109,20
14) De Lieto Vollaro Maria Letizia	»	106,65
15) Verso Filippo	»	106,00

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto nel seguente ordine e sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte dei conti, i candidati:

1) Portoghese Filippo;
2) Spiezia Lydia Ada Orsola;
3) Greco Costantino;
4) Lupone Federico;
5) Frittella Antonio;
6) Chiarotti Valeria;
7) Bogetti Ermete Francesco;
8) Di Salvo Silvano;
9) D'Amaro Francesco;
10) Longo Alberto;
11) Puglisi Attilio;
12) Lucchetti Balsamo Orietta;
13) De Carli Maria Luisa;
14) De Lieto Vollaro Maria Letizia;
15) Verso Filippo.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo di questa Corte per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1986

Il Presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1986
Registro n. 11 Presidenza, foglio n. 56

86A8453

CONSORZIO PROVINCIALE ANTITUBERCOLARE DI MILANO

Aumento, da uno a due, del numero dei posti del concorso a operatore tecnico

Il numero dei posti del concorso ad operatore tecnico è elevato da uno a due.

86A8422

REGIONE VENETO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 23

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 23, a:

un posto di primario per il servizio di psichiatria;

un posto di ingegnere «nona qualifica professionale».

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 48 del 10 ottobre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Monselice (Padova).

86A8384

REGIONE PIEMONTE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico del laboratorio medico delle analisi cliniche, presso l'unità sanitaria locale n. 34.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico del laboratorio medico delle analisi cliniche, presso l'unità sanitaria locale n. 34.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Orbassano (Torino).

86A8388

Aumento, da due a sei, del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione pubblica per chiamata diretta a posti di agente tecnico - ausiliario socio-sanitario, presso l'unità sanitaria locale n. 34.

E riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione pubblica per chiamata diretta, per titoli ed esami, a posti di agente tecnico - ausiliario socio-sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 34 (il numero dei posti è elevato da due a sei).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Orbassano (Torino).

86A8389

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di operatore professionale collaboratore - tecnico di radiologia medica, presso l'unità sanitaria locale n. 48.

E riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale collaboratore - tecnico di radiologia medica, presso l'unità sanitaria locale n. 48.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 38 del 24 settembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Cossato (Vercelli).

86A8380

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 69.

E riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 69, a:

un posto di direttore amministrativo capo servizio - amministrazione del personale, legale e patrimoniale;

un posto di direttore amministrativo capo servizio - tecnico economale;

un posto di vice direttore amministrativo del servizio tecnico economale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'U.S.L. in Nizza Monferrato (Asti).

86A8386

REGIONE LOMBARDIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - ostetrica, presso l'unità sanitaria locale n. 17.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - ostetrica, presso l'unità sanitaria locale n. 17.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Bellano (Como).

86A8387

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 28

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 28, a:

un posto di assistente medico di psichiatria - area funzionale di medicina, con rapporto di lavoro a tempo pieno;
un posto di assistente medico di radioterapia - area funzionale di medicina, con rapporto di lavoro a tempo pieno;
un posto di assistente medico di medicina del lavoro - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica, con rapporto di lavoro a tempo pieno;
un posto di veterinario collaboratore - area funzionale di sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali;
un posto di veterinario collaboratore - area funzionale di igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 125 del 22 ottobre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Bologna.

86A8289

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 31

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 31, a:

Ruolo sanitario:

un posto di primario ospedaliero di laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di assistente medico di ostetricia e ginecologia - area funzionale di chirurgia, con rapporto di lavoro a tempo pieno.

Ruolo professionale:

un posto di ingegnere coordinatore addetto alla sicurezza;
un posto di ingegnere elettrotecnico.

Ruolo tecnico:

due posti di operatore tecnico-autista.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 122 del 15 ottobre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione personale dell'U.S.L. in Ferrara.

86A8385

REGIONE UMBRIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 6

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 6, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di ostetricia e ginecologia a tempo pieno - area funzionale di chirurgia;
un posto di assistente medico ospedaliero di medicina generale a tempo pieno - area funzionale di medicina.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 79 del 29 ottobre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore amministrazione del personal dell'U.S.L. in Panicale (Perugia).

86A8455

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di dirigente sanitario - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica addetto all'igiene ed organizzazione dei servizi ospedalieri, presso l'unità sanitaria locale n. 6.

E riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente sanitario - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica addetto all'igiene ed organizzazione dei servizi ospedalieri, a tempo pieno, presso l'unità sanitaria locale n. 6.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 81 del 5 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore amministrazione del personale dell'U.S.L. in Panicale (Perugia).

86A8456

REGIONE LAZIO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale RM/16

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale RM/16, a:

quattro posti di assistente medico di angiologia;
tre posti di assistente medico di immunoematologia;
un posto di assistente medico di dietologia;
un posto di assistente medico di virologia;
tre posti di assistente medico di laboratorio di ricerche cliniche;
undici posti di assistente medico di pneumologia;
tre posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di anatomia patologica;
quattro posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di istologia;
tre posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di radiologia;
cinque posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di laboratorio;
due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di emodialisi;
un posto di fisiokinesiterapista collaboratore;
undici posti di operatore professionale di prima categoria coordinatore - capo sala;
dieci posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - vigilatrice d'infanzia;
due posti di assistente sociale collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 31 del 10 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al coordinamento amministrativo dell'U.S.L. in Roma.

86A8454

REGIONE SARDEGNA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 7.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 7.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 31 del 14 ottobre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Nuoro.

86A8383

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda n. 255 del 3 novembre 1986, pubblica i seguenti avvisi di concorso:

Comune di Arezzo: Proroga dei termini del concorso per la progettazione della tangenziale.

Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura - Roma: Prova selettiva, per esami, per due unità da inquadrare nel settimo livello e due unità da inquadrare nel secondo livello.

Comune di Genova: Bando di selezione pubblica per titoli, prova attitudinale e prova orale, per la copertura di trenta posti di operatore scolastico e trenta posti di operaio dei servizi comunali.

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

REGIONE LOMBARDIA

Comunicato relativo all'estratto del bando del concorso a due posti di coadiutore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 24. (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 244 del 20 ottobre 1986)

Nel comunicato relativo al bando del concorso citato in epigrafe, pubblicato alla pagina 60 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sia nel titolo che nel testo dell'estratto, dove è scritto: «...*coadiutore* amministrativo», leggasi: «...*collaboratore* amministrativo».

86A8423

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria *CAIMI DUE*
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria *MILELLA*
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 62/69
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . . **L. 90.000**
- semestrale . . . . . . **L. 50.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . . **L. 180.000**
- semestrale . . . . . . **L. 100.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . . **L. 20.000**
- semestrale . . . . . . **L. 12.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . . **L. 75.000**
- semestrale . . . . . . **L. 40.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . . **L. 20.000**
- semestrale . . . . . . **L. 12.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale . . . . . . **L. 285.000**
- semestrale . . . . . . **L. 160.000**

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . . . **L. 600**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione . . . . . . **L. 600**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . **L. 600**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . **L. 600**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . . . **L. 45.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . . . **L. 600**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . . . **L. 25.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . . . **L. 2.500**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . . . **L. 82.000**
Abbonamento semestrale . . . . . . **L. 45.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . **L. 600**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221

(c. m. 411100862570) L. 600